Proposta N° 3/ Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data 29/01/2016	4 1 4	il Prot.N° L'impiegato responsabile

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 33 del Reg. Data 17/03/2016	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 171/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE VESCO GIOVANNI C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 818/11.
Parte riservata alla Ragione Bilancio ATTO n Titolo Funzione		NOTE
Servizio Intervento Cap	·	

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Longo Alessandro	SI	-
2	Ferrarella Francesco	-	SI	17	Milito Stefano (1959)	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Rimi Vincenzo	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	-	SI
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	-	SI
8	Caldarella Ignazio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Rimi Francesco	-	SI	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Pipitone Antonio	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pirrone Rosario Dario	-	SI	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	27	Gabellone Francesco	SI	-
13	Scibilia Giuseppe	SI	-	28	Coppola Gaspare	-	SI
14	Stabile Giuseppe	-	SI	29	Sciacca Francesco	SI	-
15	Campisi Giuseppe	SI	-	30	Piccichè Davide	SI	-

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati

Consiglieri scrutatori

- 1) Sciacca Francesco
- 2) Longo Alessandro
- 3) Caldarella Gioacchina

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 19

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 8 dell'o.d.g. relativo a: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 171/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE VESCO GIOVANNI C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 818/11. e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 171/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE VESCO GIOVANNI C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 818/11.

Premesso:

- in data16/03/2011, con prot. gen. n. 12970, l'avv. Ubaldo Ruvolo, per conto e nell'interesse del Sig. Vesco Giovanni, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni materiali tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 28/02/2011 il Sig. Vesco Giovanni, alle ore 19.30 circa, viaggiava a velocità moderata a bordo dell'autovettura Renault Laguna targata BY 330 WN, di sua proprietà, lungo la via Gammara quando, improvvisamente, incappava in un'ampia buca non segnalata e non visibile a causa della scarsa illuminazione pubblica e dell'acqua presente sulla carreggiata per colpa delle ingenti piogge, causava lo sbandamento dell'auto e il suo urto contro il marciapiede;
- in data 05/05/2011 con prot. n. 023648 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Ubaldo Ruvolo, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Vesco Giovanni;
- con delibera n. 241 del 09/09/2011, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta;
- in data 28/05/2014 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 818/11, ha emesso sentenza n. 171/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma già attualizzata e maggiorata di interessi compensativi alla data della liquidazione di € 874,72, oltre interessi legali dalla pronuncia

al soddisfo;liquida le spese di lite in complessivi e 615,00, di cui € 510,00 per compensi professionali ed € 105,00 per spese vive e- compensate per la metà – pone a carico del Comune di Alcamo la restante parte pari ad € 307,50, di cui € 255,00 per compensi professionali ed e 52,50 per spese vive, oltre maggiorazione per spese forfettarie, C.P.A. ed IVA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

- in data 18/09/2014 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- visto l'Atto di Precetto pervenuto in pervenuto in data 26/01/2015 prot. n. 3563;
- visto l'Atto di Precetto in rinnovazione pervenuto in data 23/06/2015 con prot. n. 28363;
- Visto l'Atto di Pignoramento dell'avvocato Ubaldo Ruvolo pervenuto a questo Ufficio in data 21/09/2015 con prot. n. 41150;
- di conseguenza si procederà al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 2.100,00;
- intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 18/09/2014, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che per il riconoscimento pagamento del citato debito può farsi fronte erano state impegnate la somma di € 1.304,01 a<u>ll'intervento 1.01.08.08</u> "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario 2014 riportato a residui passivi come da sentenza n. 171/14, la somma di € 1.304,01 successivamente trasferite al 2015 in sede di riaccertamento straordinario;
- considerato che è pervenuto atto di Pignoramento, e la somma non è più sufficiente, sarà quindi necessario integrare la somma di € **795,99** che troverà copertura al Cod. 1.11.1 "servizi istituzionali generali di gestione corrente altri servizi, spese correnti" del bilancio esercizio 2016;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data....;
- vista la Relazione del Segretario Generale del 29/12/2015 pervenuta a questo Ufficio in data 07/01/2016;
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data....;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 171/14 emessa dal Giudice di Pace, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 818/11 promossa dal Sig. Vesco Giovanni contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di 2,.100,00 trova copertura al Cap. 112380 cod. 1.11.1 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio 2015 per € 1.304,01 e per la somma di € 795,99, al Cap. 112380 cod. 1.11.1 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio in corso
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Esce dall'aula il Presidente Scibilia che viene sostituito dal V/Presidente Vesco

Presenti n. 18
Entra in aula il Cons.re Ferrarella
Presenti n. 19
Escono dall'aula i Cons.ri: Piccichè e Milito S. (59)
Presenti n. 17

Cons.re Calvaruso:

Afferma che questo è uno dei tanti debiti fuori bilancio anomali perché risulta contraddittoria la testimonianza del teste di parte, in relazione al luogo dell'incidente e si chiede, altresì, se si è ancora in tempo per produrre appello in relazione a questa sentenza.

Ritiene che non si possano perdere tutte le cause anche quando la dichiarazione dei testi è contraria ai fatti accaduti.

Invita quindi il segretario a verificare l'eventuale possibilità di riaprire il caso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 171/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE VESCO GIOVANNI C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 818/11.

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 15 del 29/02/2016;

Visto il verbale n. 2 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 08/02/2016;

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.17

Assenti n. 13 (Coppola, Dara S., Fundarò, Nicolosi. Piccichè, Pirrone, Rimi F., Rimi V., Ruisi, Scibilia, Stabile, Vario Milito S. (62).

Votanti n. 12

Voto contrari n. 1 (Calvaruso)

Astenuti n. 5 (Di Bona, Gabellone, Raneri, Milito S. (59) e Caldarella G.) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 171/14 emessa dal Giudice di Pace, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 818/11 promossa dal Sig. Vesco Giovanni contro il Comune di Alcamo;

- 1) di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di 2,.100,00 trova copertura al Cap. 112380 cod. 1.11.1 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio 2015 per € 1.304,01 e per la somma di € 795,99, al Cap. 112380 cod. 1.11.1 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio in corso
- 2) la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- 3) di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Entra in aula la Cons.ra Vario

Presenti n. 18

Letto approvato e sottoscritto						
IL PRESIDENTE F.to Giuseppe Scibilia						
IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Raneri Pasquale	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Cristofaro Ricupati					
E' copia conforme all'originale da ser Dalla residenza municipale	rvire per uso amministrativo					
	IL SEGRETARIO GENERALE					
REFERTO DI PUBBLICAZION (Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)	NE					
N. Reg. pubbl						
Albo Pretorio, che copia del pre	Generale su conforme dichiarazione del Responsabile esente verbale viene pubblicato il giorno 23/03/2016 sposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web					
Il Responsabile Albo Pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Cristofaro Ricupati					
Il sottoscritto Segretario Generale,	visti gli atti d'ufficio					
	ATTESTA					
Che la presente deliberazione è div	renuta esecutiva il					
☐ Decorsi dieci giorni dalla da 44/91)	ata di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R.					
☐ Dichiarata immediatamente	esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)					
Dal Municipio	IL SEGRETARIO GENERALE Cristofaro Ricupati					

COMUNE DI ALCAMO



Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
□Sindaco	
☐ Presidente del Consiglio	Note
☐ Segretario Generale	Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio –
Assessore	Sentenza n. 171/2014 emessa dal giudice di pace di Alcamo – Nella causa civile Vesco Giovanni c/Comune di

Alcamo - N.R.G. 818/11

Verbale N° 15 del 29/02/2016

	Pres	ente As	sente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16.00		17.00	17.40
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16.00		17.00	17.40
Componente	Calvaruso Alessandro		SI	16.00		17.00	17.40
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe		SI				

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 29 del mese di Febbraio alle ore 16.00 presso la presidenza del Consiglio si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alle ore 16.00 sono presenti il Presidente Vario Marianna, il V/Presidente Di Bona Lorena e il componente Calvaruso Alessandro. È altresì presente l'Istruttore Amministrativo Alessandro Coppola nelle sue funzioni di segretario supplente.

La commissione viene rinviata alle ore 17.00 in quanto non si è raggiunto il numero legale.

Alle ore 17.00 sono presenti il presidente Vario Marianna, il v/presidente Di Bona Lorena e il componente Alessandro Calvaruso. La commissione apre la seduta.

Dall'analisi del debito fuori bilancio si evincono numerose contraddizioni.

- 1) Nella comparsa di costituzione e risposta il legale del comune scrive che l'evento dannoso era imputabile al conducente del motociclo. La commissione a questo punto si chiede se l'incidente sia avvenuto con un automobile o un motociclo, considerato che nella quasi totalità degli atti viene descritta come incidentata una automibile Renault Laguna.
- 2) Durante le udienze processuali è emersa l'inattendibilità del teste, il quale fornisce come luogo dell'incidente la S\$. 113 e non la S.P. 47 che dovrebbe forse rappresentare il luogo del sinistro. I dubbi vengono confermati anche dall'Avv. Di parte attrice Dott.ssa Asaro, la quale nell'udienza del 12/03/2012 dichiara che il sinistro è avvenuto lungo la S.P. 55 direzione Partinico.

La commissione fa rilevare prima di tutto che non trattasi della S.P. 55 ma della S.P. 47 e che la direzione su tale tratto di strada non potrebbe essere mai verso Partinico ma in direzione di Castellammare del Golfo.

Tale ultima dichiarazione coincide con quella del teste indicato da parte attrice, il quale come detto sopra, riferiva che il sinistro era avvenuto lungo la SS. 113 direzione Partinico dove probabilmente non esisteva nessuna buca. La manutenzione su tale tratto infine non era nemmeno di comptetenza comunale.

Per tutto quanto sopra detto la commissione esprime parere contrario chiedendo all'ufficio anticorruzione di attenzionare quanto sopra rilevato.

Per ufficializzare il parere della Commissione il presidente Vario mette ai voti il provvedimento

Favorevoli:

Astenuti:

Contrari: Vario - Di Bona - Calvaruso

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

La commissione esprime

PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere di cui al punto in oggetto

Alle ore 17.40 il presidente Vario chiude i lavori della commissione.

Il Segr Supplente

Istr. Amm. Alessandro Coppola

Il Presidente





Prot. n. OC LILI del 0 FEB. 2016
Assegnata al Settore Ragiciano Capaziale

Segr. gen.le

PROVINCIA DI TRAPANI

Prot int n det 15 au 15 (QLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pres. C.C. Dinett. Ray

Verbale n°2

del 08 Febbraio 2016

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Direttore di Ragioneria

LORO SEDI

Oggetto: Parere del 08/02/16 alla proposta di deliberazione n. 3 del 29/01/16 trasmessaci con nota n. 2442 del 03/02/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio Sentenza nº171/2014 emessa dal Giudice Di Pace di Alcamo - nella causa civile Vesco Giovanni c/Comune di Alcamo - N.R.G. 818/11

Il giorno 8 febbraio 2016, alle ore 17.30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Antonio Maltese

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segretoria del Comune di Alcamo con nota del n. 2442 del 03/02/2016, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
 - Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Visti gli allegati alla nota n. 2442;
- Vista la Sentenza allegata;

Why of

- '- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in **Euro 2.100,00** può farsi fronte per € 1.304,01 con la somma di pari importo allocata all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio esercizio 2014 riportato a residui passivi come da sentenza 171/14, che tale somma in sede di riaccertamento straordinario è stata trasferita al 2015. E la rimanente somma pari a € 795,99 trova copertura al Cap. 112380 Cod. I 11.1 " servizi istituzionali generali di gestione corrente altri servizi, spese correnti" del bilancio 2016;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il <u>parere favorevole</u> in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Sevizi Tecnici;
- Visto il <u>parere favorevole</u> in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico -Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,
 ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 18,45, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 08/02/16

il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Rag. Stehme Varvaro

Il componente

Il componente

Dott. Viola Grazinno

ESTAN CASTONS



Provincia di Trapani

4º SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prol. n. 23262 del 13/10/14

·---

AL SEGRETARIO GENERALE

<u>EDE</u>

E p. c.

AL SIGNOR SINDACO SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI SEDE

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALS INSEDELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DE CONTABILITÀ PER IL RECONOSCIMENTO DE LEGIT FIMILA, DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 171/2014. EMESSA DAL GIUDICE DE PACE DE ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE VESCO GIOVANNE. C/ COMUNE DE ALCAMO - N.R.G. 818/11.

Si trasmette Comunicazione ai sensi dell'art. 55 bis per Riconoscimento Debito Fuori Bilancio di cui in oggetto.

Tanto si doveva

D' Ordine del Diffreente

Istruttore Amministrativo Annarita Farrara



Prot. n. 23262 del 13. 10.2014

AL SEGRETARIO GENERALE SEDE

SEDE

E p. c.

AL SIGNOR SINDACO SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 171/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE VESCO GIOVANNI C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 818/11.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue :

- in data 16/03/2011, con prot. gen. n. 12970, l'avv. Ubalbo Ruvolo, per conto e nell'interesse del Sig. Vesco Giovanni, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni materiali tutti conseguenti al sinistro stradale. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 28/02/2011 il Sig. Vesco Giovanni, alle ore 19.30 circa, viaggiava a velocità moderata a bordo dell'autovettura REAULT Laguna targata BY 330 WN, di sua proprietà, lungo la via Gammara quando, improvvisamente, incappava in un'ampia buca non segnalata e non visibile a causa della scarsa illuminazione pubblica e dell'acqua presente sulla carreggiata per colpa delle ingenti piogge, causava lo sbandamento dell'auto e il suo urto contro il marciapiede;

in data 05/05/2011 con prot. n. 023648 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Ubaldo Ruvolo, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Vesco Giovanni, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutti i danni subiti dall'autovettura nel sinistro quantificati in € 2.500,00 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla solvenza;

- in data 10/05/2011 il Geom. M.A. De Blasi effettuava sopralluogo sul luogo del presunto sinistro e redigeva relazione nella quale si evinceva che lungo la discesa C/da Gammara si era riscontrata, sulla sede stradale, la traccia di una buca di circa m. 1,50 di lunghezza per m. 1,00 già ripristinata con materiale bituminoso;
- in data 12/05/2011 prot. 4871 gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici trasmettevano allo Studio Dott. Simonetto richiesta quantificazione danni e copia richiesta Risarcimento danni relativa al s inistro del 28/02/2011 del Sig. Vesco Giovanni;

- con delibera n.241 del 09/09/2011, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 09/09/2011, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare nullo l'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti per come richiesto dall'art, 163, comma 3 4 5 c.p.c.; chiedendo il rigetto della domanda ritenendola infondata in fatto ed in diritto; ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C. in capo al conducente il mezzo e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti c/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente; successivamente in via istruttoria, nei termini di rito sono state presentate memorie ex art. 320, IV co c.p.c. con allegati documenti e richieste istruttorie;
- in data 09/03/2012 con prot. 14512 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott. Simonetto il 05/03/2012 dalla quale si evinceva che il Dott. Simonetto non è stato mai posto nelle condizioni di accertare l'ammontare del danno;
- in data 28/05/2014 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 818/11, ha emesso sentenza n. 171/14. con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma già attualizzata e maggiorata di interessi compensativi alla data della liquidazione di € 874,72, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;liquida le spese di lite in complessivi e 615.00, di cui €510,00 per compensi professionali ed € 105,00 per spese vive e- compensate per la metà pone a carico del Comune di Alcamo la restante parte pari ad € 307,50, di cui € 255,00 per compensi professionali ed c 52,50 per spese vive, oltre maggiorazione per spese forfettarie, C.P.A. ed IVA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- in data 16/07/2014 l'Avv. Ubaldo Ruvolo presentava Comparsa Conclusionale;
- nei termini di rito è stata presentata, dall'Avv. Giovanna Mistretta, Comparsa conclusionale;
- in data 18/09/2014 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo:
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 1.304,01 arrotondato per eccesso ad € 1.510,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCI/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 giusta art.7. pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato:

Tanto si doveva.

Alcamo li 10 10 2014

Ing. Enza Anna Farrino

33/11

Studio Legale Avv. Ubaldo Ruvolo Via N. Turrisi 90138 Paletmo Tel/ Fax 091 326775

Viale Italia 68 91011 Alcamo Email: ubaldoruvolo@virgilio.it Prot 11 29 1 day 17 4 6 MAR. 2011
Assegnata at Settore

5611



Alcamo 8 3 2011

Spett.le Comune di Alcamo Ufficio Legale C/o Palazzo di Cità 91011 Alcamo

raccomandata a.r. oggetto: sinistro avvenuto in data 28.02.2011

Formulo la presente nell'interesse del sig. Vesco Giovann, cod. fisc. VSC GNN 691125 A176U per richiedetVi, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 e seguenti L. 990/69 e dell'art. 2043 cod. civ., il risarcimento dei danni tutti conseguenti al sinistro stradale verificatosi in data 28.02.2011, ote 19,30 circa, in Alcamo lungo la discesa di C/da Gammara (nelle adiacenze dei magazzini Mimone Legnami).

Invero, in tale data il sig. Vesco Giovanni percorreva ad andatura moderata la via Gammara alla guida del veicolo di sua proprietà Renault "Laguna" tg. BY 330 WN quando, improvvisamente, "sprofondava" in una ampia buca non indicata da alcuna segnalazione stradale, e peraltro non visibile a causa 1) del buio presente sui luoghi (non illuminati) e 2) dell'acqua presente sulla carreggiata a causa delle ingenti piogge.

A causa dell' impatto il veicolo Renault "Laguna" subiva danni rilevanti

Le circostanze suddette sono ampiamente documentate e confermate dalle dichiarazioni dei testimoni dell'evento lesavo.

Vi chiedo, pertanto, trattandosi di strada di proprietà comunale e pertanto soggetta al controllo ed a manutenzione del Comune di Alcamo, di provvedere al ristoro dei danni tutti spettanti ai mun assistiti.

Da ultimo, sottolineando la gravità del sinistro de quo, non posso che auspicarmi la sollectra apertura del danno, avvertendo nel contempo che decoiso infruttuosamente il rigoroso termine di legge mi vedeò costretto ad agire giudizialmente per la tutela del buon duitto dei miei assistiti

Distinci Saluti

Avv. Upordo Hurolo

COMUNE DI ALCAMO

는 및 1**0/199**1 SEXTOSE SERVIZES

SETTORE SERVIZI TECHCI

.. r. ojunoch Tost di Bulc

COMUNICAZIONE AL SENSE DELL'ARE. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DE CONTABILITA PER IL RECONOSCIMENTO DE LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 171/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE VESCO GIOVANNI C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 818/11.

INDICE ATTI ALLEGATI

- 1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
- 2. copia richiesta risarcimento danni del 16/03/2011 prot. π. 12970;
- 3. copia Atto di Citazione del 05/05/2011 prot. n. 023648
- 4. copia relazione del Geom. M. A. De Blasi;
- 5. copia nota dei Servizi Tecnici allo Studio Simonetto del 12/05/2011 prot. 4871;
- 6. copia delibera n. 241 del 09/09/2011;
- 7. copia di Comparsa Costituzione e Risposta del 09/09/2011;
- 8. copia relazione di perizia dello Studio Tecnico Simonetto del 09/03/2012 prot. n. 14512;
- 9. copia comparsa conclusionale dell'Avv. Ubaldo Ruvolo del 16/07/2014;
- 10 copia comparsa conclusionale dell'Avv. G. Mistretta del 18/07/2014;
- 11. copia sentenza del 28/05/2014 emessa dal Giudice di Pace:
- 12. copia Verbale di Udienza;
- 13. copia atto di precetto del 26/01/2015 prot. n. 3563;
- 14. copia atto di precetto del 23/06/2015 prot. n. 28363;
- 15 copia atto di pignoramento del 21/09/2015 prot. n. 41150.





Oggetto: RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 171/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE VESCO GIOVANNI C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 818/11.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la comunicazione prot. n. 23262 del 13/10/2014;

Rilevato che la trascrizione dei verbali di udienza è stata alquanto difficoltosa e che solo in data 19.10.2015 si avuta contezza del loro contenuto; (cfr. mail del 4.06.2015; del 19.10.2015)

Visti gli atti tutti del procedimento:

- Il debito de quo nasce a seguito di richiesta del 16/03/2011 avanzata con nota prot gen. n. 12970, dall'avv.
 Ubalbo Ruvolo, per conto e nell'interesse del Sig. Vesco Giovanni, per il risarcimento integrale e ristoro dei danni materiali tutti conseguenti al sinistro stradale.
- Il risarcimento di cui sopra veniva richiesto per il seguente motivo:
- in data 28/02/2011 il Sig. Vesco Giovanni, alle ore 19.30 circa, viaggiava a velocità moderata a bordo dell'autovettura REAULT Laguna targata BY 330 WN, di sua proprietà, lungo la via Gammara quando, improvvisamente, incappava in un'ampia buca non segnalata e non visibile a causa della scarsa illuminazione pubblica e dell'acqua presente sulla carreggiata per colpa delle ingenti piogge, causava lo sbandamento dell'auto e il suo urto contro il marciapiede.
- in data 05/05/2011 con prot. n. 023648 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Ubaldo Ruvolo, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Vesco Giovanni, con il quale si chiedeva l'imputabilita dell'incidente al Comune di Alcamo; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutti i danni subiti dall'autovettura nel sinistro quantificati in € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla solvenza;
- in data 10/05/2011 il Geom. M.A. De Blasi effettuava sopralluogo sul luogo del presunto sinistro e redigeva relazione nella quale si evinceva che lungo la discesa C/da Gammara si era riscontrata, sulla sede stradale, la traccia di una buca di circa m. 1.50 di lunghezza per m. 1,00 già ripristinata con materiale bituminoso:
- in data 12/05/2011 prot. 4871 gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici trasmettevano allo Studio Dott Simonetto richiesta quantificazione danni e copia richiesta Risarcimento danni relativa al sinistro del 28/02/2011 del Sig. Vesco Giovanni;
- con delibera n.241 del 09/09/2011. la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta, che si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 09/09/2011, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare nulto l'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti per come richiesto dall'art. 163, comma 3 4 5 c.p.c.; chiedendo il rigetto della domanda ritenendola infondata in fatto ed in diritto; ritenendo e dichiarando l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 C.C in capo al conducente il mezzo e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente; successivamente in via istruttoria, nei termini di rito sono state presentate memorie ex art. 320, 1V co c.p.c. con allegati documenti e richieste istruttorie;

- in data 09/03/2012 con prot. 14512 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott.
 Simonetto il 05/03/2012 dalla quale si evinceva che il Dott. Simonetto non è stato mai posto nelle condizioni di accertare l'ammontare del danno;
- in data 28/05/2014 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 818/11. ha emesso sentenza n. 171/14. con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attore, della somma già attualizzata e maggiorata di interessi compensativi alla data della liquidazione di € 874.72, oltre interessi legati dalla pronuncia al soddisfo; liquida le spese di lite in complessivi e 615.00, di cui €510.00 per compensi professionali ed € 105.00 per spese vive e- compensate per la metà -- pone a carico del Comune di Alcamo la restante parte pari ad € 307,50, di cui € 255,00 per compensi professionali ed e 52,50 per spese vive, oltre maggiorazione per spese forfettarie. C.P.A. ed IVA. con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €
 1.304,01 arrotondato per eccesso ad € 1.510,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presuppusto che il fatto non è stato pienamente provato;
- Cio posto, dall'esame della sentenza emergono delle incongruenze che avrebbero potuto essere valorizzate in chiave di gravame con buone probabilità di successo.
- l'uttavia allo stato degli atti non risulta essere proposto appello.

Alcamo lì 29.12.2015

Il Segretario Generale F.To -RICUPATI- SEGRETERIA ON DE PIN

Studio Legale Avv. Ubaldo Ravolo .zza V.E. Orlando 33 fel./Fax. 091326775 90141 Palermo

POSTA IN ARRIVO
Prot. 1023648 del -5 MAI

Vele Italia 6

(a. W. Luc 10 Alcamo

SERVIZITORE
Prot. N. 4815

del D. g. MAG 2011

PROCURA ALLE LITI

que gos

CTUDICE DI PACE DI ALCAMO

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Vesco Giovardi, nato a Alcamo in data 25.6.1969, cf. VSC GNN 69H25A 176U, elettivamente domiciliato in Alcamo, nel Viale Italia 68 presso e nello studio l'ell'Avv. Ubaldo Ruvolo, che lo rappresen a e difende per procura a margine del presente atto

CITA

I) Il Comune di Alchmo, in persona del Sindaco pro tempore, per la carica elettivamente domiciliato in Alcamo presso il Palazzo di Città,

A COMPARIRE

Davanti il Giudice di Pace di Alcamo, Sez. e Giudice designandi, all'udienza che si terrà nei locali ili sue ordinarie sedute in Alcamo, il giorno 16 Settembre 2011 ore 9 e seguenti, con invito a costituirsi noi modi e nelle forme di legge e con avvertimento cite non comparendo si procederà in sua assenza e contumacia per ivi sentire accogliere le domande in ordine alle quali si premette:

A) In data 28.2 2011, ore 19.30 circa, l'attore percorreva in Alcamo ad andatura moderata la Via Giammara a bordo del proprio veicolo Renault Laguna tg. BY 320 WN quando, improvvisamente, incappava in una gravissima insidia sitadale costituita da un'ampia buca non segnalata, tanto COMUNE DI ALCAMO

dekgo YAvo J

Ubáld Russia RVLBLD69R12G273A) ad exercisioni, repotessinar e difendere, in ogni Lise Brego del biesense Bradisis con ogni e più unpiù lacalo (क्यांचररार avelle வர்வவரை SOROICHTE precento. promusves PARCU210 DE Incatifice UNCHE quietanzs genuigere e conciliue ench u sean dell'ure 185 c.p.c nonché Anuncura recentre nunice y regi anti qe grudizo, <u> [4</u>21] MUSER cheggere demicili, nominar procument chamere berz in caura, proposes domand oconventionali, chiedere ei 44 CALLEGE tendicont Autonezo i) medesana a בשמשה פהדם לכו ותוכ. לנו personali urche sensibili a sens del Codice Privacy o iuccessere modifishe Dicintto que essere terto informato delle portibilità di evvilenta dei procedamente de wegiezione gizzibhunte dal D'gr r. 28/2010 e de'u raciopation prom qi cui ra; aracoh 17 e 20 dei decreto medetuno, nonché del cas in cui l'esperamento de brocegatieven qi wegissiotis ș couquisione qi biocegrarific della dominda gindumile ne rembis modi di Legge Eleggo domicibo presso i ina iziqio tizo ili Ykewo Viale Italia r. 68

meno visibile, pure usando l'ordinaria diligenza, considerate sia l'ora dell'occorso, sia la sca sa illuminazione pubblica che caratterizza duella zona; insidia che causava o sbandamento dell'auto ed il suo urto contro il marciapiede ivi insistetite..

- B) A seguito dell'urte il veicolo Renault Laguna riportava sensibili danni materiali, quantificabili in Euro 2.500,00, giuste fatture di riparazione e preventivi allegati.
- C) è, dunque, di prec pua importanza sottolineare il carattere altamente insidioso della irregifarità del manto stradale in questione carattere chiaramente evincibi è dalla invisibilità della buca, che non e a indicata da alcun tipo di segni tazione, e proprio pet questo estremamente pericolosa per gli utenti della stra ta.
- D) Appare, quindi, pulese la responsabilità e colpa del Comune di Alcamo, quale Ente Pubblico proprietario della via Gammara, e soggetto a cui compete la vigilanza sugli e iti ai quali vengono affidati in appalto lavori di costruzione, manutenzione e restauro della strada.
- E) Copiosa è la giuris prudenza che qui s può richiamare per avvalorare, ove ve ne fosse bisogno, la pretesa creditor a dell'attore, volta a far valere nei confronti del Comune di Alcamo, una responsabilità per cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
- F) Noto è, infatti, coine la P.A. nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali incontra il limite

dato dalle norme di coi uine prudenza e diligenza ed, in pariucolare, dalla norme primaria e fondamentale del *nominem lieder* , sanciro dall'art 2043 e c. Coss. Civ. # 6463-2000

l'applicazione di tale norma (che obbliga color che ha commess) un fatto dolos i o colposo, che cagiono ad altri un danno argiusto, al risarcimento del danno comportia il conflicara si, nel caso di specie, in capo alla PA, di una responsabilità per trindotta omussiva e questo l'archori, literit, a ci critta un color danno ter antica minute, quore della stessa e atmostra che l'errito donno e color nella stessa e atmostra che l'errito donno e color nella se o reginale an incinità i o trabacherio), cos sa una sorritore di ratto città i o constitui non commità e l'illa con tratante del caso Co. 1936, 2000.

G. Appare, pertante, e milgurabile la responsabilità patrimonide del Comune di Alcamo risultante dal combinato disposto degli tett. 2043 e 2051 c.c., per i danti cagionati a privati da un bene demaniale, asteso che questo, essendo nella custodia dell'Amministrizione medesinia, rientra nel suo pierre di ciglanza e controllo.

A rale conclusione si gamge se solo si osserci che, dopo il 1999, a fi accide a nuoco mutamento della interpretazione giurisprudenziale, la cassazione e giurisprudenziale, la cassazione e giurin a riferire possibile l'applicazione in capo alla P.A. anche dell'art. 2051 c.e. con riferimento ai beni den antali

In particulate e seato sostenato che l'air a proporta publica a la Comme de l'acceptante non sono Pobbligo della manutenzione.

Tota all'infermo dell'unitari disconde por l'ente non sono Pobbligo della manutenzione.

Tota d'unitari ani rei 5 di 15 11.1523 a 2596, cas un'escreta a la custodia son

un gueste neer terri i 19. mermiti dell'ente de centre et retronojone de retrono.

Libre 2051 : " (Coss. 10 11 1998 p. 11740, Cass. 5 9 1 197 n. 8588, Cass. 21 5 96 n. 4673) tispetto alla quide di danneggiato e territo ii priscate ii niesso di ca isa rutta la cosa regiotto di cui a idia e il pregnalizio sobito.

Più di recente anche I ibunele di Palermo, sulla scoria di quanto affermato d'illa Suprema Corre con le promince (27.3651, 2006) e 5445, 2006, ha ribadito che, as tema di insidia stradale la pla , in qualità di custode della rete stradale di propria competenza, le sogge ta all'applicazione della cidi responsabilità aggravata appunto prevista nell'art. 2051 cici, anziche alla semplice responsabilità aquibana escart. 2043 cici. Consequentemente, afferint il midicante i con especiali di propriale propria

"e quindi a nulla deva l'eventiale circostanza che il danneggiavo i esce migrado di accorposa della presenza dell'ostacolo, porche chi agisce per ottenere il risarcimento non è più anerato della prova dell'elemento colposo. Trio l'alermo sez III civile sentenza i el 28 %. 2006)

In altri termini, non si i più al danneggiato dimostrare l'esistenza di un'insidia, caratterizzata din her non elementi obiettivi, non visibilità è soggetti i imprevenibilità i ma a a più forante in prova liberatoria di avere feti i tutto cio che cia in suo potere attinche il dinno non si verificasse.

H. Con lettera a r. dol. 83.2011, venica e istituiri in mosti l'ense e imalalle inveniri cil quale, do to le interlocororie dei caso, non hi uncorri privavedori formulare qualsivoglia afferta.

Consequenziale la presente azione giudiziale nell'ambito della quale chiara si configura la responsabi ita del Comune di Alcamo

Ritenuto I anzidetto, si conclude chiedendo

VOGLIA IL GICDICE DI PACE

Respinta ogni contrarir istanza, eccezione e difesa,

Nel merito ritener e il dichiarare il Comune di Alcamo responsabile del sinistro descritto in narrativa.

Conseguentemente condannare il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore il pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di Euro 2.5(0.00/ a titolo di risarcimento dei danoi materiali conseguenti all'evento per cui è causa.

I ciò oltre interessi, e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino all'integrale soddisto

In via istruttoria. Criede ammettersi prova per testi sull'an debeatur sigilabio. Cammisa res te in Aleamo nella Via Don Girolamo Giordina 1 sul seguente articolato:

n (* 1890). Petri da a 28 2 2014 - kie in (1930) - r a vio accoleto a (1936), se con o as inca Ren incl. La maia, combinha da un noma (n 1846) inmistra (new color) (s. 1883). magastipo Mirrores (2011) in (*

 $= \{ (m, 0) \rightarrow (1, 2), m \text{ probe } 2, m \text{ the } T \downarrow 0 \downarrow T \text{ so } T \text{ prior } T \downarrow 0 \}$ $= \{ (m, 1), m \text{ if } T \text{ prior } m \text{ prior } m \text{ prior } T \text{ so } T \text{ prior } T \text{ } T \}$

LCAMO

Comment of the configuration of Remark Laguers brights for the configuration A BU MARY COST The Professional Application for the manager of the professional and the contract of the contr OF DO NO HE BOY KILLOWN IN I SEE

Chiede ammettersi piova per testi sul quantum debeatur con gli estensori delle fatture di riparazione e dei preventivi spese di riparazione allegati in att I I was some my or to an Rolling Lange & A fill 18 1. "I some history fatto, presentino instituta di recione in cienti dell'interiori monerale 1 "Convenient presentate Lattura du me redata".

Con vittoria di spe e, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del softoser flo. Avvocato che ha aprie, pato le spese e non riscosso gli onoran-Vi sensi dell'art. 9 Jella L. 488/99 si precisa che il valore di questo gindizio è di Euro 3.000,00 ed il contributo unificato è di Euro 70,004 Si produce la documer tazione ciencata all'indice del fascicolo di parte

Avv. Ubaldo Ruvolo Will funt

Relata di notifica: Is ante il sig. Vesco Giovanni, lo Sotoscritto Aiut. UNEP in servicio presso il l'ribunale di Trapani, ho notificato quest'ario a D Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, domito per la carica presso il Palazzo di Città, in Alcamot consegnandone copia a mani

Sales harrows

de fille iller lafforde stopele

tiells worth franks to viadoerd alla ricezione

med little talographical in

Alcamo, 11. 0.5/0.5/2011

Cicentaria



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

VI SETTORE SERVIZI TECNICI

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Sinistro del 28.02.2011 a nome del Sig. VESCO GIOVANNI

Atteso che l'istanza di risarcimento del sinistro di che trattasi è priva di ritrazioni fotografiche e di riferimenti precisi e dettagliati, nonostante fossero state richieste dall'Ufficio preposto con nota del 27.10.2010 prot 54733 e che ad oggi non sono state fornite, si relaziona quanto segue.

Dal sopralluogo effettuato in data 10-05-2011 alle ore 11,45 circa, lungo la discesa di C/da Gammara, per individuare le cause che hanno determinato il sinistro di che trattasi, si è riscontrata sulla sede stradale la traccia di una buca di circa m 1,50 di lunghezza per m 1,00 di larghezza già ripristinata con materiale bituminoso.

Si allegano ritrazioni fotografiche effettuate sul luogo del sinistro.


Tanto si doveva.

Visto: Ing. Antonino Renda

Il Tecnico comunale Geom. M. A. De Blas











Alcamo li	
MILETIO	

Provincia di Trapani
VIº SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 48-1 del_____

RACCOMANDATA A.R.

anticipata al fax 0923 / 760203 C923 / 7/1550 ALLO STUDIO SIMONETTO & SIMONETTO

VIA DEI MILLE, 81 - MARSALA

€. p.c.

ALL' AVVOCATURA COMUNALE - SEDE

Oggetto Sinistro del 28/02/2011 Sig Vesco Giovanni - richiesta quantificazione danni

Ai fini della definizione del sinistro di cui all' oggetto, si chiede alla S.V., così come convenuto con l' Avvocatura comunale, di effettuare la quantificazione per i danni subiti dal mezzo Renault Laguna targato BY 330 WN di proprietà del Sig. Vesco Giovanni.

Si allega copia della richiesta pervenuta il 16/03/2011 proti ni 12970. Questo ufficio invierà quant'altra documentazione relativa all' istruttoria in tempi brevi. Le risultanze dovranno essere inviate a: Comune di Alcamo – Settore Servizi Tecnici – Piazza Ciullo – 91011 Alcamo.

Allegati

1 Copia fotostatica richiesta risarcimento danni.

Tanto si doveva

Istruttore Amministrativo

l¹Dirigente

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Proposta Nº _	268 _/ Prot.
Data 05-0	9-2011



Inviata ai	capi gruppo Consiliari
iJ	Prot.N°
	L'impiegato responsabile
	TEC
/43	SETPORE_

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Prof. N. 46131 08 4

Lite Vesco Giovanni C/ Comune di Alcamo

Copia Deliberazione della Giunta Municipale

	241 del Re		dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo- Autorizzazione a resistere in giudizio- Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
	rlservata alla Ragi	VU~~	rilevente NOTE
Bila	ncio	/Si dichiara i l'espressione di regolarità	dol parers contabile
ATTO	п	di regolanta	Immediata esecuzione
	Funzio		⊠ SI
	io Intervel	nto	□ NO
Сар			
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)	Sindaco V. Sindaco Assessore Anz. Assessore	Scala Giacomo Fundarò Massimo Paglino Giacomo Messana Francesca Milazzo Franco Mele Manlio Milito Franca Maria Orlando Francesco Pirrone Filippo Calvaruso Alessandro	del mese di Sello da alle ore 7.00 unita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori: Pres. Ass. X X X X X X X X X X X X X
11)	Assessore	Abbinanti Gianluca	X Service Control of the Control of

Presiede il Sindaco Scala Giacomo e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la rimione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Lite Vesco Giovanni C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Premesso:

- che in data 05/05/2011 prot. n. 23648 è pervenuto l' atto di citazione proposto dalla sig.ra Vesco Giovanni, contro questo Ente;
- che l' udienza di che trattasi è prevista per il giorno 16/09/2011 dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo;
- che la citazione è relativa alla richiesta di risarcimento danni materiali per il autoveicolo Renault Laguna targata BY 330WN di proprietà del Sig. Vesco Giovanni, che è andato danneggiato conseguentemente al sinistro del 28/02/2011. In tale occasione il veicolo di cui sopra condotto dal Sig. Vesco Giovanni, mentre percorreva la via Gammara, incappava in una buca non segnalata, sbandava e andava ad urtare contro il marciapiede ivi esistente.

Ritenuta infondata la predetta citazione e che pertanto è necessario costituirsi in giudizio, per la tutela degli interessi di questa Amministrazione;

Accertato:

- che il sinistro ha avuto luogo in costanza di rapporto con la Chartis Europe giusta polizza RCT / RCO n.ILI0001342 stipulata per il periodo 31/01/2011 al 31/01/2012;
- che la polizza in oggetto prevede una franchigia di €, 20.000,00, per cui in sede di quantificazione dei danni se il risarcimento ricade entro l'importo di franchigia, dovrà esse l'Ente assicurato a corrisponderne direttamente;

Ritenuto opportuno pertanto costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi di questo Ente;

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco sig. Giacomo Scala, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata del sig. Vesco Giovanni contro il Comune di Alcamo, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase stato e grado della lite e che tale nomina potrà essere conferita all'avv. Mistretta Giovanna, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;
- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. I comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco sig. Giacomo Scala, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata del sig. Vesco Giovanni contro il Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;
- 2) di nominare legale del Comune di Alcamo, l'avv. Mistretta Giovanna, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;
- 3) di daze atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;
- 4) di volete dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44.91, ii presente atto immediatamente esecutivo.

l Proponente Responsabile di Prodedimento Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: Lite Vesco Giovanni C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo- Autorizzazione a resistere in gludizio- Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificara, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 c s.m.i

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Mistretta Settore Servizi Tecnici

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolatità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

05 AGO 2011 Si dichiara inflevente l'esprecciona del parere di regolanta contabile

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE (Dott.ssa Gabriella Verme)

Visto. L'assessore al ramo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite Vesco Glovanni C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio-Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge; Visto (eventuali leggi di settore) Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Lite Vesco Giovanni C/Comune di Alcamo dinanzi ai Giudice di Pace di Alcamo – Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere; Visto l'art. 12 della L.R. 44/91; Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SINDACO F.to Scala Giacomo

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIACOMO PAGLINO	F.to Cristofaro Ricupati
E' copia conforme all'originale da servire per uso ai Dalla Residenza Municipale, lì	mmînistrativo
	. Il Segretario Generate
	PUBBLICAZIONE a 1, L.R. 44/91e s.m.i)
Certifico io solloscritto Segretario Generale su conf	orme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che
opia del presente verbale viene pubblicato il giorno	o 10-09-1011 all'Albo Pretorio
ionché sul sito web www. alcamo.tp-net.it, ove ri	imarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
П Responsabile Albo Pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Cristofaro Ricupati)
l sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'uf	
	TTESTA
	esecutiva il DS-09-9011
□ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della p	
Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art	
	IL SECRETARIO
	GENERALE

(Dr Cristofaro Ricupati)

ORIGINALE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione e Risposta

Per il COMUNE DI ALCAMO, in persona del suo rappresentante legale protempore, Sindaco Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via Tinte Vito Manno, ni 5 - convenuto -

CONTRO

VESCO GIOVANNI rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Ruvolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alcamo nel Viale Italia n. 68 - altore -

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 05.05.2011, il sig. Vesco Giovanni ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorsogli in data 28.02.2011, alle ore 19,30 circa, nella via Gammara di Alcamo a causa di una "gravissima insidio stradale costituita da un'ampia buca non segualata, tanto meno visibile" che, a detta dell'attore, non avrebbe potuto essere evitata "pure usando l'ordinaria diligenza".

Per l'effetto richiede il risarcimento del danno subito dal proprio autoveicolo Renaul' laguna Tg. BY330WN e pari ad €. 2.500,00 giust : fatture e preventivi, che afferma avere allegato al fascicolo di parte ma di cui questa Amministrazione non è a conoscenza pur avendone più volte richiesto copia!

Ai fini probatori chiede prova per testi sull'an debeatur e sul quantum,

La domanda attorea è nulla oltre che destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e ciò in forza delle argomentazioni di seguito esposte

In via preliminare si eccepisce la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti per come richiesto dall'art. 163, comma 3 n. 4 c n. 5 c.p.c. in quanto non si riesce a comprendere ove sia accaduto con precisione l'evento. L'attore indica nella parte narrativa, genericamente, la via Gammara di Alcamo, che peraltro è molto estesa, salvo indicare solo nel capitolato relativo al teste Fabio Cammisa, che lo stesso sinistro sarebbe accaduto nelle adiacenze "dei mugazzini Mirrione legnami". Solo nella originaria richiesta di risarcimento dei danni, ebbe ad indicare che l'incidente sarebbe accaduto nelle "adiacenze dei magazzini Mirrione Legnami", senza indicare numero civico o fornire indicazioni più dettagliate per come più volte richiesto da questa P.A..

Pertanto, si eccepisce la mancata esatta indicazione del luogo del sinistro per cui è causa, data l'imprecisione con cui controparte descrive il punto del presunto incidente con ciò ledendo gravemente il diritto di difesa dell'odierna convenuta.

Tale imprecisione, che contraddistingue le richieste dell'attore fin dalla originaria richiesta di risarcimento del danno, inoltrata a questa Amministrazione in data 08.03.2011 prot. n. 12970 del 16.03.2011, non è mai stata colmata nonostante l'odierna convenuta abbia più volte richiesto chiarimenti in merito all'occorso Vedi allegati). Ed infatti, subito dopo avere ricevuto la richiesta di risarcimento danni ove era contenuta una sommaria descrizione dell'evento, questa dell'Amministrazione, con nota prot. 4870 del 12.05.2011 – anticipata via fax e poi inviata per A.R. al sig. Vesco presso il suo legale, richiedeva l'invio della fotocopia del libretto di circolazione, del codice fiscale, della patente, del preventivo di stima redatto da officina specializzata e di eventuale ritrazione

fotografica del luogo del sinistro. La richiesta, anticipata via fax il 12 05.2013 veniva poi inviata per A.R. il 13.05.2011 al sig. Vesco presso il suo legale e da quest'ultimo ricevuta in data 20.05.2011.

Non solo controparte, a tale richiesta, non riscontrava nulla, ma tempestivamente, ed in pari data (12.05.2011), il Comune di Alcamo provvedeva ad inviare la detta richiesta di risarcimento danni ad un proprio tecnico di fiducia, dott. Luigi Simonetto, conferendogli l'incarico di istruire la pratica, quantificare i danni subiti dal mezzo per una eventuale definizione stragiudiziale del contenzioso. Tale richiesta non aveva alcun seguito!

Lo stesso tecnico di parte, con nota del 25.07.2011 invitava l'avv.to Ruvolo, procuratore del sig. Vesco a trasmettere la documentazione necessaria al fine di definire (ove ne sussistessero i presupposti) stragiudizialmente il sinistro. Anche tale ultimo inviato rimaneva disatteso!.

Attenendoci strettamente ai fatti, come sopra narrati e documentati, si deve, inevitabilmente, fare rilevare il comportamento di controparte che non ha posto l'odierna convenuta nella condizione di istruire adeguatamente la pratica ed oggi di organizzare una adeguata difesa.

Tale comportamento lede qualsiasi principio di correttezza e buona fede da parte dell'attore, il quale nell'inviare la richiesta di risarcimento dei danni, si ripete in data o8.03.2011, non permette al presunto obbligato di porre in essere alcuna forma di istruttoria, e di verificare la fondatezza di quanto sostenuto tanto nell'an che nel quantum, quasi a pretendere che la semplice richiesta sia già di per se sufficiente a far attivare la convenuta Amministrazione e costringerla a risarcire quanto richiesto.

Non solo, ma dall'invio della originaria richiesta (08.03.2011) alla notifica dell'atto di citazione (05.05.2011) l'attore ha lasciato trascorrere meno di due mesì, non accompagnando le sue richieste con alcun elemento probatorio!

La mancata descrizione analitica del luogo del sinistro mal si concilia con l'onere della prova che cade in capo al danneggiato. Inoltre, si è configurata una palese violazione al diritto di difesa, costituzionalmente garantito, non avendo consentito al Comune di Alcamo di conoscere l'esatta ubicazione della presunta causa del sinistro con la conseguente eventuale possibilità di individuare, nel caso di specie, una possibile limitazione della propria responsabilità (ad esempio per l'eventuale responsabilità di altri soggetti in relazione a lavori in corso, cantieri aperti, autorizzazione agli scavi, ecc.). Non solo, ma il dissesto del manto stradale del quale parla l'attore non si è ancora compreso in cosa specificamente consiste, buca? Dislivello? si attendono lumi in merito.

Ed ancora appare necessario rilevare che ad oggi (09.09.2011) l'attore non risulta costituito in giudizio né che abbia depositato il proprio fascicolo di parte, pertanto, questa difesa non è in grado di valutare la fondatezza delle prove addotte, ne della documentazione depositata a sostegno delle sue richieste, rispetto alle quali si fa riserva di contestazione.

Invece, si contesta fin da ora l'importo richiesto per la riparazione del veicolo perché eccessivo; in ogni caso occorre rilevare che per quanto concerne i preventivi dagli stessi andrà scorporata l'IVA in quanto non dovuta. Si contesta, ancora, l'ammissione del capitolato di cui alla lett. b) in quanto con tale capitolato si chiede al teste di esprimere una valutazione personale suggerendo di confermare la causa con l'effetto.

Si contesta, ancora, l'asserzione secondo la quale la via in questione, all'altezza del punto approssimativamente indicato, fosse dotato di scarsa illuminazione. Infatti l'intera via Gammara è dotata di pubblica illuminazione, e tale illuminazione era, nel periodo in questione funzionante e non risulta agli atti dell'Ufficio competente alcuna segnalazione di guasto e/o disservizio.

Infine, e non ultimo, se, come sostenuto dall'attore l'evento lesivo sarebbe accaduto alle ore 19.30 quindi ben oltre il tramonto, egli avrebbe dovuto avere in funzione le luci "anabbaglianti" ed essere stato in grado di avvistare per tempo la buca in questione ed adeguare la propria velocità allo stato dell'asfalto. Per inciso in quel tratto vige un limite di velocità di 30 km/h fin dal ponte sovrastante la S.S. 113, limitazione di velocità, che se rispettata avrebbe consentito al conducente la vettura di avvedersi per tempo dell'ostacolo (buca) ed affrontarla con la cautela necessaria, se mai tale buca ci sia stata!.

++==+

Dal tenore della citazione, inoltre, è possibile evincere che l'attore addebiti le conseguenze del su descritto sinistro ad una responsabilità da individuarsi in capo al Comune di Alcamo sulla scorta dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c..

Ebbene, dalla descrizione e dalle circostanze tutte in cui si è verificato l'incidente, le conseguenze non sembrano possano essere imputabili a questo ente e ciò in quanto insussistenti, nel caso di specie, sia in fatto che in diritto, tanto i requisiti prescritti dagli artt. 2051 e 2043 c.c..

Preliminarmente, si deve richiamare alla mente che costante e unanime giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo in cui è inquadrabile la responsabilità della P.A. è da

individuarsi nell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che deve rilenersi quindi inapplicabile la norma di cui all'art. 2051 c.c. attesa l'impossibilità di una concreta vigilanza su una res troppo ampiamente diffusa (in tal senso Cass. civ., sez. III, 15383/06; Trib. di Bari, sez. III, 407/07; G.d.P. sent. n. 785/09).

L'orientamento tradizionale è nel senso che i danni riportati dall'utente della strada a causa di insidia o trabocchetto sarebbero regolati dalla clausola generale della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Pertanto, colui che intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione deve dimostrare il collegamento causale dell'evento dannoso con un'insidia o trabocchetto, vale a dire una situazione di pericolo occulto, oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile per l'utente del bene demaniale. L'insidia o il trabocchetto (rispettivamente sintomi della imprevedibilità e invisibilità del pericolo), quindi, sono considerati non come semplici elementi sintomatici della colpa, ma elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione nella manutenzione delle strade. Il danneggiato, in tali casi, per far valere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c., sarà tenuto a provare, secondo le regole generali, la colpa della stessa amministrazione nella cattiva custodia del bene demaniale: Cass. 20 novembre 2002 n. 16356. V. anche Cass. 22 aprile 1999 n. 3991;

Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile l'art. 2051 c.c., è opportuno precisare che l'uso generale e diretto dei beni pubblici da parte dei terzi è certamente circostanza che può aver rilievo, anche notevole e molte volte decisivo, nella concreta ricostruzione del modo di atteggiarsi della responsabilità della P.A. custode del bene, e ciò con riferimento a fatti concreti e non come circostanza astrattamente e incondizionatamente idonea a produrre

una generale responsabilità dell'ente pubblico. Così, con riferimento all'art. 2051 c.c., la notevole estensione del bene e l'uso generalizzato di esso da parte di un numero indeterminato di persone costituiscono concrete peculiarità del fatto da tenere, caso per caso, nella debita considerazione, soprattutto con riferimento alle dinamiche causali produttive del danno.

Il nesso eziologico è uno degli elementi che deve essere provato sia ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.; in tal senso la Suprema Corte afferma che: "in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fartuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto-concetti propri della diversa ipotesi dell'art. 2043 c.c., specie in materia di responsabilità della p.a.-la situazione di pericolo occulto richiede. costituire per fonte di responsabilità, l'accertamento dell'efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso...(Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6767).

Se dunque, ai fini della responsabilità in parola, è quindi onere dell'attore provare la sussistenza del nesso causale tra l'attività di custodia dell'ente e l'evento, altrettanto determinante, ai fini della sussistenza del nesso di causalità è il percorso logico che dalla condotta dell'attore si dipana sino a determinare in concreto la verificazione dell'evento. In questo caso il nesso causale è utilmente richiamato per addebitare all'agente le conseguenze discendenti dalle proprie azioni. Infatti, a prescindere dal rapporto di custodia cui l'ente pubblico è tenuto, la partecipazione dell'attore alla produzione dell'evento lamentato è idoneo da

solo ad interrompere un eventuale nesso tra la cosa ed il danno: il nesso causale può essere quindi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonec a determinare l'evento.

A sostegno di tale conclusione bisogna evidenziare che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, tenendo di vista la responsabilità derivante da cose in custodia, che esso costituisce la sola base portante sufficiente per imputare oggettivamente la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., senza che assuma alcun rilicvo la colpa del custode, dovendosì, ai fini della decretazione della responsabilità civile, aver riguardo al legame che unisce l'evento lesivo alla cosa che da luogo al pregiudizio (Cass. civ., sez. 111, 30 marzo 2007, n. 7934).

Nel caso di specie, oltre all'esistenza del suddetto nesso eziologico devono altresi essere provati dall'attore i presupposti propri dell'insidia o trabocchetto.

In tal senso è opportuno precisare che " non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifichi un incidente, ma occorrono altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericola, da provare dal danneggiato nel giudizio di merito" (cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2850).

La presenza di eventuali buche su strade (se di buche si tratta) non può, quindi costituire insidia stradale se, per le circostanze di luogo e di tempo in cui si verifichi il sinistro, queste siano concretamente visibili, prevedibili ed evitabili dall'utente che mantenga una prudente e diligente condotta.

Nel caso di specie, le circostanze tutte del sinistro, così come descritte dall'attore, non sono idonee ad integrare i presupposti ed i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza così come meglio sopra individuati. Va premesso in punto

di diritto che per la costante giurisprudenza di legittimità si ha "pericolo occulto" allorchè la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi postuma, sia: a) oggettivamente non visibile o percepibile, c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoncità dell'insidia ad arrecare un danno alle cose od alle persone; b) soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l'uso dell'ordinana diligenza (ordinaria diligenza il cui obbligo di osservanza, è bene precisare, non è eluso dall'alterità della cosa fonte di danno).

Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi che l'evento dannoso per cui è causa sia imputabile esclusivamente all'imprudenza del conducente del motociclo, posto che, da un lato, lo stato dei luoghi – pienamente percettibile – consentiva di rappresentarsi il pericolo insito nel percorrere il tratto di strada, essendo prevedibile l'eventuale pericolo.

Appare evidente, dalla argomentazioni sopra riportate, che il sinistro oggi lamentato non sia stato determinato da una situazione soggettivamente non prevedibile.

Dovendo, dunque, ascriversi esclusivamente alla condotta imprudente dell'attore il sinistro per cui è causa, non possono essere a questo Ente imputabili responsabilità di sorta.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE ADITO

- in via preliminare ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti per come richiesto dall'art. 163, comma 3 n. 4 e n. 5 c.p.c. in quanto non si riesce a comprendere ove sia accaduto con precisione l'evento, ledendo in tal modo il diritto di difesa dell'odierna convenuta.

Nel merito:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputatsi in capo al
 Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo
 All'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- in via ulteriormente subordinata e nell'eventualità in cui questo Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente de quo ridurre l'importo richiesto scorporando dai preventivi l'IVA perché non dovuta e comunque ridurre l'entità della somma richiesta in considerazione dello stato di usura del veicolo e della sua data di immatricolazione;
- Vinte le spese.
- Ai fini istruttori si chiede ammettersi prova per testi con il Geom. Luigi Culmone, in servizio presso il Comune di Alcamo, Settore Servizi Tecnici, per rispondere sul seguente capitolato: 1) "vero è che la via Gammata di Alcamo è dotata di pubblica illuminazione"; 2) "vero è che nel periodo indicato come

data dell'incidente (28.02.2011) esso impianto era funzionante e/o risulta pervenuta segnalazione di disservizio".

Si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati da controparte nell'atto di citazione.

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte, ed all'esito della visione del fascicolo di controparte e delle prove allegate.

Alcamo, lì 09 09 2011

(avvocato Giovanna Mistretta)

Si allegano:

- 1) originale dell'atto di citazione notificato;
- 2) copia della richiesta di risarcimento danni del 08.03.2011;
- 3) nota A.R. prot. 25120 del 13.05.2011;
- 4) nota del 12.05.2011 prot. 4870 anticipata via fax;
- 5) nota prot. 4871 del 12.05.2011;
- 6) nota del dott. Simonetto del 25 07.2011;
- 7) nota prot. 14424 del 25.03.2011 inviata alla Chartis Europea Ass.ni ed in copia

al sig. Vesco Giovanni;

Alcamo, li 09.09.2011

avvocajo Giovanna Mistretta

-
•
•
•
•
·



Studio tecnico Dott. Luigi Simonetto

Consulenza Giudiziaria e Assicurativacitta di Alcamo

44/11/8

RELAZIONE DI PERIZIA

Il Segretario Generale

Marsala II 5/3/2012

Spett.le COMUNE DI ALC SEDE

ر إ	RAMO RCTIRGO	SINISTRO n° del 28/02/2011
` , 	ASSICURATO Comune di Alcamo	POLIZZA ILOX01342 (Charlis Assicurazioni) Convenzione

CONTROPARTE VESCO GIOVANNI do ayy to Ubaido Ruyolo - Alcamo

CAUSA, CIRCOSTANZA E

MODALITA' DE SINISTRO,

DESCRIZIONE DEL FATTO. Si assume in citazione che il proprio assistilo mentre percorreva la via Giammara in

Alcamo causa la presenza di una buca danneggiava la propria autovettura Renault Laguna targata BY330WN.

Viene richiesto ristoro per danno materiale di €.2.500,00.

Nella lettera di messa in mora del 8/3/11 il legale specificava che la buca non era visibile in quanto l'evento accaduto in ora nottuma e causa la presenza di acqua sulla carreggiata dovuta alta pioggia.

STIMA DEL DANNO.

Non siamo mai stati posti nelle condizioni di accertare l'ammontare del danno

Note Giova ricordare che nell'immedialezza dell'incarico (Maggio 2011) In data 25/7/11 dopo alcuni pregressi e vanì tentativi di contattare, telefonicamente lo studio del legate inviavo a questi e per condecenza, all'Ufficio legate del Comune di Alcamo ed al VIº settore Servizi Tecnici - via Fax - lettera con la quale chiedavo di prodursi a questo Studio documentazione atta alla quantificazione del danno (leltera attigata con rapporto di trasmissione/ricevimento fax) NON SONO MAI STATO CONTATTATO!

Si fa presente iche il legale ha posto in mora la P.A. con lettera del pervenuta al Comune il 18/3/11 e che meno di idue mesi dopo (5/5/11) notificava l'atto di citazione

Ad ogni buon conto l'ammontare del danno richiesto appare alquanto lievitato in rapporto alla presunta bucal! Si resta a V/s disposizione pere ulteriori – se richieste – incombenze.

COMUNE DI ALCOMO

Via Dei Mille B1 - 91025 MARSALA (TP) P. IVA: 02412870814 tel. 0923/711550 - fax.0923/760203

		•
		-
		4
		•
		•
		ı
		•
		•
		•

Studio Legale Avv. Ubaldo Ruvolo Via H. Turrisi 38/a Tel./Fax. 091326775 90141 Palermo SCATIBY C

V.le Italia 68 91011 Alcamo

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Avv. Tesoriere Rg 818/11 ud 21.7.2014

COMPARSA CONCLUSIONALE

Per il Sig. Vesco Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Ubaldo Ruvolo

- attore-

CONTRO

Il Comune di Alcamo, rapp.to e difeso dall'Avv. G. Mistretta

convenuto -

Con atto di citazione l' attore conveniva in giudizio, umanzi il Giudice di Pace di Alcamo il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare civilmente responsabile del sinistro avvenuto in Alcamo, in data 28 Febbraio 2011, per la presenza di una ampia buca non segnalata.

Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo Renault Laguna tg. BY 330 WN in dipendenza del sinistro de quo.

Durante la fase istruttoria venivano chieste da parte attrice, ed ammesse dal Giudice, prova testimoniale sull'an debeatur e sul quantum debeatur.

Alla udienza del giorno 21.7.2014 veniva discussa la causa, trattenuta dal Giudice di Pace in decisione

La domanda proposta dall'attore risulta fondata in toto e pertanto meritevole di integrale accoglimento, in quanto accertata giudizialmente la responsabilità del Comune di Alcamo in ordine al sinistro per cui è causa.

LIEFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

L'anvelliere

La domanda attorea è fondata per i seguenti motivi:

A) Condizioni di procedibilità

L'azione di risarcimento danni da sinistro stradale è stata preceduta dalla formale richiesta di risarcimento avanzata dagli attori, e ricevuta dal Comune di Alcamo (ofr. racc.ta in atti)

Si rileva che il Comune di Alcamo non ha avanzato alcuna offerta risarcitoria, e di tale comportamento il Sig. Giudice di Pace di Alcamo dovrà tenere conto, ex art. 96 e 116 epc. al fine della liquidazione delle spese legali del presente giudizio.

B) Accertamento (lella Responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa Dallo svolgimento dell'attività istruttoria è emerso in maniera chiara ed inequivocabile che il sinistro in questione ebbe a svolgersi nelle modalità esposte in atto di citazione cui, per brevità espositiva, ci si riporta.

Prova Testimoniale espletata in data 11.6.2012 con il teste Fabio Cammisa

Occorre rilevare che, come ampiamente provato dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare dell'evento tesivo in data 11.6.2012 la buca e le sconnessioni in questione, non erano indicate da alcun tipo di segnalazione, di guisa da emergere chiaramente il carattere insidioso dell'ostacolo posto nella SS 113 in prossimità del negozio Bridor, così come da teste esaustivamente chiarito...

Appare rilevante sottolineare che tale luogo soggiace alla manutenzione del Comune di Alcamo, trovandosi in prossimità del C.so generale Medici e della zona Gammara Peraltro sin dalla racc. ar di costituzione in mora e, successivamente, nel giudizio, nulla ha eccepito il Comune di Alcamo ovvero richiesto la chiamata in giudizio di altro Ente.

Si ricorda, quindi, che la Suprema Corte, con unanimità di giudicati, ha affermato il principio per cui " la P.A., proprietaria di una strada adibita al pubblico transito è responsabile dei danni subiti da un utente in conseguenza della omessa monutenzione Infatti la P.A. è tenuta alla osservanza del neminem ledere, che le impone di mantenere le stesse in condizioni tali da non costituire per l'utente un insidia o un trabocchetto (Cass, Civ. Sez. III, 16.10.1998, p. 10247).

Ed invero anche la giurisprudenza di merito ha recepito l'insegnamento della Suprema Corte. Rilevante, al riguardo, la sentenza resa dal Tribunale di Roma (Trib. Roma 20.2.2004, n. 5666 Giudice Serrao in Il Merito, Nov. 2004, pag.15), con la quale è stato affermato "...Anche la P.A deve adeguarsi al principio del nemmem ledere. infatti quando risulta provata l'esistenza di una buca non segnalata e quindi insidiosa nel fondo stradale, ciò prova la colpu dell'Amministrazione Comunale la quale, in qualità di Ente proprietario dello strada, avrebbe dovuto provvedere a mantenerlo in condizioni tali da escludere la sussistenza di pericoli per la circolazione" (Sul punto nello stesso sensa anche Trib. Firenze, sez. III,24.11.1998, n. 3197).

E peraltro, da ultimo, non può essere sottovalutata la giurisprudenza specifica dei Giudici di Pace, univoca e costante.

Al riguardo sì riporta le sentenza resa dal GdP Alcamo, D.ssa Granozzi, che così motiva la responsabilità del Comune di Alcamo: "...porché la situazione presentava il carattere obiettivo della non visibilità della buca a causa dell'ora tarda ed il carattere soggettivo della non prevedibilità per l'assenza di regnaletica deve essere ritenuto responsabile il Comune di Alcamo, cui incombeva l'onere della

manutenzione delle strade" (GdP Alcamo sent. 16/2000 Giovenco c/ Comune Alcamo).

E. senza volere ulteriormente tediare il decidente, in tal senso la recente sentenza resa dal Giudice di Pace di Palermo n. 8819/05, resa dalla D.ssa Manganaro (Galati c/ Comune Palermo dep 15.11.2005), nonché la ancor più recente sentenza resa da questo Ufficio (D.ssa Granozzi sent. 441/05 del 6.12.2005 Virgadamo c/ Comune Alcamo).

Appare inoltre utile ricordare la specifica, nonché recente, sentenza emessa dal Gp C/Mare n. 13/2014 Sciascia + 1 c/ Provincia Tp, giudice Avv. Paolo Tesoriere, che in data 8.2.2014 dichiarando la responsabilità della Provincia di Trapani così statuiva. "Il fatto è ampiamente provato dalla testimonianza del teste escusso m udienza, ... e pertanto nella fattispecie l'Ente non ha adempiuto l'obbligo sia della manutenzione che della custodia, con conseguente operatività nei confronti dello stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c c."

.........

E quindi alla luce delle superiori numerose risultanze istruttorie, nessun dubbio può e deve sussistere circa la responsabilità del sinistro, da ascrivere unicamente alla omessa manutenzione della sede stradale da parte della Provincia di Trapant.

C) Accertamento del Quantum Debeatur

Danno materiale: Durante la fase istruttoria è stata espletata prova testimoniale con l'estensore dei preventivi depositati in atti, che ha confermato i preventivi di riparazione in questione.

Inoltre erano depositati i preventivi dei danni subiti dal veicolo attoreo, che quantificano nella somma di € 780,00 circa il danno.

Inoltre nel fascicolo di parte attrice vi è ampia documentazione fotografica, di guisa che agevolmente il Giudice decidente potrà liquidare, anche in via equitativa, facendosene apposita e specifica istanza, la somma di ϵ 780 effettivamente dovuta all'attore a titolo di ristoro del danno materiale.

Invero, come da costante ed unanime pronunciamento della Suprema Corte il Giudice ben può utilizzare i preventivi redatti dai tecnici che hanno visionato i mezzi danneggiati. Infatti è stato affernato il principio per cui "Nella liquidazione dei danni, relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci" (Cass. Civ., Sez. III 19.1,1995, n.591).

D) CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO

Alla condanna della convenuta con Acamo al pagamento di tutti i danni fisici e materiali subiti dall'attrice in dipendenza del sinistro per cui è causa, e quindi alla totale soccombenza della convenuta stessa, deve seguire la condanna alle spese borsuali ed agli onorari della presente causa, a norma dell'ari 96 cpc, da liquidarsi come da nota spese che si deposita unitamente alla presente comparsa, e di cui si chiede la distrazione in favore del sottoseritto procuratore antistatario...

Ritenuto l'anzidetto si conclude chiedendo,

VOGLIA IL GIUDICE DI PACE

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

Ritenere e dichiarare, alla stregua della numerose e rigorose risultanze istruttorie la responsabilità esclusiva del Comune di Alcamo, e conseguentemente Condannare il Comune di Alcamo, al risarcimento in favore del sig Vesco Giovanni dei danni materiali al sinistro de quo, che si quantificano nella complessiva somma di € 780,19/ comunque fiquidando il danno in via equitativa.

E ciò oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto e sino all'integrale soddisfo.

Con vittoria di spese borsuali, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi come da nota spese che si deposita unitamente alla presente comparsa, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc n favore del sottoscritto Avvocato, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Salvis Juribus

Alcamo 16 Luglio 2014

Avv. Ubshir Ruving



ORIGINALE L'O

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa conclusionale

(proc. n. 818/2011 - G.d.P. avv. P. Tesoriere - ud. 21.07.2014)

Per il COMUNE DI ALCAMO, in persona del suo rappresentante legale protempore, dott. prof. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta - convenuto -

CONTRO

VESCO GIOVANNI rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Ruvolo

- attore -

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la presente memoria nel reiterare e confermare tutte le ragioni ed eccezioni articolate e dedotte nella comparsa di costituzione e risposta che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta si precisa quanto segue:

Con atto di citazione notificato in data 05.05.2011, il sig. Vesco Giovanni ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorsogli in data 28.02.2011, alle ore 19,30 circa, nella via Gammara di Alcamo a causa di una "gravissima insidia stradale costituita da un'ampia buca non segnalata, tanto meno visibile" che, a detta dell'attore, non avrebbe potuto essere evitata "pure usando l'ordinaria diligenza".

Per l'effetto richiede il risarcimento del danno subito dal proprio autovoicolo Remault laguna Tg. BY330WN e pari ad €. 2.500,00 giuste fatture e preventivi, che affermava di avere allegato al fascicolo di parte ma dei quali la difesa non poteva prendere visione se non in corso di giudizio.

Si costituiva il convenuto Comune rilevando la nullità dell'atto di citazione, la mancanza di supporto probatorio, oltre che la sua infondatezza perché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.

L'eccezione di nullità traeva il proprio fondamento dalla circostanza che nell'atto di citazione non erano stati esposti "i fatti" per come richiesto dall'art. 163, comma 3 n. 4 e n. 5 c.p.c. impedendo in modo assoluto di comprendere ove fosse accaduto il lamentato evento. Infatti, l'indicazione generica quale teatro del sinistro della "via Gammara di Alcamo" che peraltro è molto estesa, non aveva permesso al convenuto né di effettuare sopralluogo né di prendere puntuale e precisa posizione sui fatti per come indicati dall'attore, con ciò ledendo gravemente il diritto di difesa dell'odierna convenuta.

Si faceva, anche, rilevare che le lamentate lacone avevano contraddistinto le richieste dell'attore fin dalla originaria richiesta di risarcimento del danno, inoltrata a questa Amministrazione in data 08.03.2011 prot. n. 12970 del 16.03.2011, e mai colmate nonostante l'odierna convenuta abbia più volte richicato chiarimenti in merito all'occorso (si veda corrispondenza allegata al fascicolo di parte convenuta). Ad oggi e nonostante l'attività istruttoria sia stata interamente espletata, l'attore ad esempio non ha mai prodotto il libretto di circolazione del veicolo che si assume danneggiato al fine di poter prendere posizione sulla congruità delle richieste economiche in relazione alla vetustà del veicolo.

Per tutte queste ragioni con la comparsa di risposta la convenuta Amministrazione faceva rilevare tutte queste circostanze lamentando la palese ed evidente violazione del diritto di difesa e di rispetto del contraddittorio difettando del tutto l'esatta ubicazione del luogo del sinistro ed impedendo di fatto la possibilità di valutare la sussistenza della legittimazione passiva del Comune di Alcamo, o una limitazione della propria responsabilità (ad esempio per l'eventuale responsabilità di altri soggetti in relazione a lavorì in corso, cantieri aperti, autorizzazione agli scavi, ecc.).

In ogni caso si contestava l'importo richiesto per la riparazione del veicolo perché eccessivo e si faceva rilevare che per quanto concerne i preventivi dagli stessi andrà scorporata l'IVA in quanto non dovuta. Si faceva, infine, rilevare che ovunque fosse accaduto l'incidente in ogni caso la via Gammara (luogo del sinistro) era interamente illuminata e l'impianto, nel periodo in questione, risultava funzionante.

Infine, e non ultimo, se, come sostenuto dall'attore l'evento lesivo è accaduto alle ore 19.30 quindi ben oltre il tramonto, egli avrebbe dovuto avere in funzione le luci "anabbaglianti" ed essere stato in grado di avvistare per tempo la buca in questione ed adeguare la propria velocità allo stato dell'asfalto. Ciò che gli avrebbe consentito al conducente la vettura di avvedersi per tempo dell'ostacolo (buca) ed affrontarla con la cautela necessaria, se mai tale buca ci sia stata!. Seguivano infine le contestazioni in diritto che qui devono intendersi interamente richiamate e trascritte. Per queste ragioni si richiedeva, in via preliminare ed in rito la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per manenta esposizione dei fatti per come richiesto dall'art. 163, comma 3 n. 4 e n. 5 c.p.c., e nel merito volersi dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e

rigettarla sotto ogni profilo; ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo; ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo All'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti c/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente; in via ulteriormente subordinata e nell'eventualità in cui questo Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente de quo ridurre l'importo richiesto scorporando dai preventivi l'IVA perché non dovuta e comunque ridurre l'entità della somma richiesta in considerazione dello stato di usura del veicolo e della sua data di immatricolazione.

All'udienza di prima comparizione il Giudice di pace, rilevando la sussistenza dell'eccezione sollevata in via preliminare, dava termine 30 gg. all'attore per integrare la domanda ed in particolare precisare il punto esatto in cui sarebbe accaduto l'incidente. Con memoria integrativa del 26 settembre 2011 l'attore precisa che l'incidente sarebbe accaduto sulla "S.P. n. 55 con direzione di marcia Partinico-Alcamo". A seguito della visione di detta memoria, questa difesa con note ex art. 320 reiterava le eccezioni di nullità perché nonostante la precisazione, la quale aveva mutato totalmente il luogo del sinistro, non forniva alcuna indicazione sul punto esatto in cui lo stesso fosse accaduto.

All'udienza del 12.03.2012 fatte rilevare tali circostanze, la difesa dell'attore oltre a confermare che si trattava della S P. 55 precisava che l'incidente era accaduto "di fronte l'escreizio commerciale Mirrione Legnami – ora Bridol" ed insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori.

Il G.d.P. ritenendo sanata la nullità concedeva termini ex art. 320 c.p.c..

Ma, nonostante gli sforzi dell'attore, sul punto ove era accaduto l'incidente non si aveva alcuna certezza, tant'è che all'udienza successiva ossia all'udienza del 23.04.2012 la difesa dell'attore precisa ancora "il sinistro si è verificato in via Gammara (sic!) e che l'indicazione della S.P. 55 deve essere intesa come S.P. 47"

Il Giudice di Pace dopo avere ammesso tutte le prove richieste dalle parti ed i documenti prodotti rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del 11.06.2012.

Finalmente giunti alla 4º udienza, fissato il thema decidendum, individuato esattamente (!) il luogo del sinistro, si procedeva all'escussione dei testi fra i quali il sig. Cammisa Fabío che all'udienza del 11.06.2012 offre una nuova versione ed una nuova dinamica dell'incidente oltre che un nuovo "locus". Egli infatti dopo avere dichiarato di essere cugino dell'attore, e di essere stato a bordo del veicolo al momento dell'occorso precisa "il sinistro non è avvenuto nella via Gammara... ma sullo scorrimento veloce della S.S. 113che conduce verso Trapani" ed aggiunge che sulla destra si vedevano le spalle delle strutture del negozio Bridor. Aggiunge che non esisteva sui luoghi una buona visibilità perché c'era buio, e che pur procedendo a moderata velocità a causa di una buca presente sui luoghi la vettura subiva lo scoppio del pneumatico anteriore sinistro. Nonostante tutto non chiamano il carro attrezzi ne provvedono a smontare la ruota per sostituirla, ma pur con la vettura traballante decidono di tornare a casa. A parte la chiara affermazione che non vi era sui luoghi illuminazione e che non c'era buona visibilità, ciò che avrebbe dovoto indurre il conducente della vettura nonché l'attore nel presente procedimento a tenere una condotta di guida

maggiormente prudente, proprio la circostanza di non avere sostituito la ruota e

di avere continuato a camminare ha costituito causa unica ed esclusiva dei danni ulteriori e diversi dalla sostituzione del solo copertone.

A causa delle dichiarazioni del teste, questa difesa chiedeva un termine al fine di potere compiere accertamenti sulla proprietà o meno del tratto di strada ove il testimone asseriva essere accaduto l'incidente.

Compinti tali accertamenti e verificato che il tratto di strada in questione benché di proprietà ANAS era di gestione della convenuta Amministrazione si procedeva alla prosecuzione della prova ed in data 31.04.2014 questa difesa rinunciava al teste geom. Culmone, il quale benché più volte citato non era presente mentre l'attore veniva dichiarato decaduto dal diritto di sentire il teste sul quantum, sig. Di Cristina, in quanto non aveva provveduto alla sua regolare convocazione.

Il G.d.P. disponeva rinvio all'udienza 21.07.2014 per la precisazione delle conclusioni e conseguente discussione.

Alla luce di tutto quanto sopra, si precisa come segue:

si reiterano e confermano tutte le richieste formulate in comparsa di costituzione e risposta, compresa la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione in quanto nonostante le innumerevoli precisazioni ed in ultimo le dichiarazioni del teste Cammisa, mai è stata data indicazione esatta e puntuale del luogo dell'occorso, il quale risulta sempre sommariamente e genericamente indicato.

Si contesta il quantum richiesto perché eccessivo in relazione alla vetustà del veicolo che, dagli accertamenti compiuti da questa difesa presso l'ACI-PRA, risulta costruito ed immatricolato nel 2002 pertanto il quantum richiesto è notevolmente superiore allo stesso valore del veicolo, che da una visione dei prezzi medi di mercato dell'usato non risulta avere neppure un valore! In ogni

caso il quantum richiesto non è stato neppure provato rinvenendosi agli atti solo un preventivo mai riconosciuto e/o asseverato da colui che lo avrebbe redatto. In subordine e nell'eventualità in cui questo Giudice ritenesse comunque di attribuire una qualche valenza probatoria a tale documento essendo comunque un preventivo non si dovrà tenere conto dell'IVA. In ogni caso non risulta provato che il sig. Vesco abbia riparato il veicolo o abbia sostenuto una spesa pari all'importo richiesto.

Dall'escussione del teste Cammisa emerge, comunque, una responsabilità esclusiva del conducente il veicolo il quale è unico ed esclusivo responsabile dell'incidente che avrebbe potuto evitare usando della comune ed ordinaria diligenza. Ed infatti, il luogo dell'occorso è una strada rettilinea, ove vige un generale limite di velocità di 50Km orari, e pur essendo strada posta al di fuori del centro abitato essa è densamente trafficata essendo via di collegamento. E se, come sostiene il teste, non esisteva sui luoghi una visibilità ottimale, proprio per questa ragione il conducente avrebbe dovuto usare una condotta di guida ancora più moderata ed accorta ed adeguata allo stato dei luoghi, ciò che gli avrebbe consentito di evitare l'asserita buca, e di mantenere il controllo del proprio mezzo.

Queste circostanze confermano la sussistenza in capo al conducente di una condotta di guida incauta e da sola causa sufficiente e necessaria a determinare l'incidente o quantomeno idonea a ravvisare in capo al conducente un concorso colposo nella causazione del sinistro.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ormai, concordemente abbracciato tali principi ed infatti, nella Sentenza del Tribunale di Trapani sez. distacc. di Alcamo, n. 113/2010 del 22.06.2010, il Giudice dopo avere richiamato i

principi generali che sovintendono alla materia che ci occupa precisa che "....
Non può ritenersi che l'utente sia esonerato dal minimale e generale obbligo di
prudenza e diligenza che gli impone di guardare dove poggia i piedi..... tenuto
conto dell'orario diurno, delle dimensioni del dislivello...... L'insidia era
certamente prevenibile, in quanto si trattava di avallamento che appariva
chiaramente visibile e quindi senz'altro percepibile ad un soggetto che si
apprestava ad attraversarlo".

Ed ancora, lo stesso Tribunale con la sentenza n. 78/2001 del 10.11.2001 così dispone: "se è vero che la condotta della p.a., in materia di incolumità dei cittadini deve essere improntata alla scrupolosa osservanza del generalissimo precetto del "neminem laedere", non si può per contro trascurare che la condotta degli umministrati deve essere ugualmente improntata a prudenza e diligenza......Infattì la situazione dei luoghi......... avrebbero dovuto imporre all'attrice una condotta di guida più prudente di quella in realtà osservata......la maggiore attenzione che la stessa doveva prestare avrebbe certamente impedito l'evento ed i conseguenti danni".

Sulla stessa linea ermencutica la Corte di Appello di Palermo che, investita dell'appello dell'ultima richiamata sentenza, con la sua pronuncia n. 206/2011 conferma l'interpretazione ed applicazione delle norme per come effettuata dal Tribunale, respingendo le richieste dell'attrice-appellante.

Infine e non ultimo, laddove la giurisprudenza approfondisce il tema posto dalla responsabilità individuata dall'art. 2051 c.c. sul punto in cui si afferma che la responsabilità del proprietario / Comune è esclusa solamente dal caso fortuito specifica anche che "il fortuito" può essere rappresentato anche, con effetto liberatorio, dal fatto del danneggiato (Cass. Civ. 4476/2001).

Quindi, diventa necessario stabilire ed accertare se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Corollario della regola individuata dall'art. 2051 è quella dettata dall'art. 1227 c.c. comma 1.

Impostazione quest'ultima confermata dalla copiosa giurisprudenza successiva (per tutte Cass. Civ. n. 1310/2012).

Questi richiamati principi valgono tanto nell'ipotesi di responsabilità individuata dall'art. 2043 c.c. quanto nelle ipotesi individuate dall'art. 2051 c.c. in cui non è sufficiente che il Giudice accerti il nesso di causalità e la proprietà del bene con esclusione del fortuito, ed applicazione rigorosa del concetto di responsabilità oggettiva, ma, nell'ipotesi del 2051 c.c. deve valutarsi l'eventuale concorso di colpa del danneggiato perché se anche non fosse idonco e sufficiente ad interrompere e/o escludere il nesso eziologico può comunque aiutare ad individuare un concorso colposo da parte del danneggiato (Cass. Civ. 17377/2007 e id. n. 11127/2008).

Questo comportamento colposo può consistere nell'avere usato del bene scuza la normale diligenza necessaria nell'uso di un bene pubblico sottoposto all'uso indiscriminato di tutta la collettività, come nel eggo di una strada, posta fuori dal centro abitato, usata da un numero indefinito di veicoli e quindi inevitabilmente soggetto ad una maggiore grado di usura.

In ultima analisi, nel caso di specie, si ritiene che essendosì l'incidente verificato su un tratto di strada rettilineo dotato di impianto di pubblica illuminazione funzionante, in condizioni di perfetta visibilità e tenendo conto delle caratteristiche della strada, l'attore/conduttore, avrebbe, se avesse tenuto una condotta di giuda prudente e consona allo stato dei luoghi, evitato l'incidente.

In via subordinata ed applicando gli stessi superiori principi e le medesime interpretazioni giurisprudenziali e qualora il Giudice ritenesse sussistenti i superiori presupposti, riconoscere un concorso colposo da parte della conduttore proprio in vertù di queste circostanze. Per lutte queste ragioni

PIACCIA ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

- ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti per come richiesto dall'art. 163, comma 3 n. 4 e n. 5 c.p.c. con conseguente lesione del diritto di difesa dell'odierna convenuta.

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputatsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo
 All'attore e/o in subordine in concorso con esclusione del risarcimento dei danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;
- in via ulteriormente subordinata e nell'eventualità in cui questo Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente de quo ridurre l'importo richiesto scorporando dai preventivi l'IVA perché non dovuta e comunque ridurre l'entità della somma richiesta in considerazione dello stato di usura del veicolo e della sua data di immatricolazione; Vinte le spese.

Alcamo, lì 18.07.2014

avvocato Giovanna Mistretta

818/2011 Scnt してひひに ここらみ AW. UBALDO RUV Via Malaspina, 27 90141 Pelermo Viole Italia, 68 - 91011 AIL UDICE DI PACE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, nella persona del dott. Paolo Tesoriere ha GIFFA DI ALCAMO pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 818/2011 R.G., promosso

1: 9 SET. 2011

il Segretano Generale

Giovanni VESCO, វ 25 06.1969, nato ad Alcamo VSCGNN69H25A176U, ivi elettivamente domiciliato nel Viale Italia al n. 58, presso lo studio dell'av.: Ubaldo Ruvolo, del quale è rappresentore difeso, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco in canca, con sede in Alcamo nella Piazza Ciullo al n. 1, ed ivi elettivamente domiciliato nella Via Ten. Vito Manno al n. 5, presso l'avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta, giusta procuta rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta,

OGGETTO: CONDANNATORIO. CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE:

'Voglia il Giudice di Pace;

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

ritenere e dichiarare alla stregua delle numerose e rigorose risultanze istruttorie la

responsabilità esclusiva del Comune di Alcamo e conseguentemente:

condannare il Comune di Alcamo al risarcimento in favore del sig. Vesco Giovanni dei danni materiali del sinistro de quo che si quantificano nella complessiva somma di € 780,19, comunque liquidando il danno in via equitativa.

Con vittoria di spese borsuali, competenze ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi come da nota spese che si deposita unitamente alla presente comparsa, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ha anticipato le spese e non riscosso gli onoran".

PER PARTE CONVENUTA:

"Piaccia all'ill.mo sig. Giudice di Pace;

ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata esposizione dei fatti per come vichiesto dall'art. 163, comma 3, n. 4 e n. 5, e.p.c., con conseguente lesione del diritto di difesa dell'odierna convennta;

CONVENUTANT AT CAMO

ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettavla sotto ogni profilo;

ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alvamo;

ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso, con esclusione del risarcimento dii danni richiesti e/o riduzione percentuale nella misura di concorso che verrà ritenuta sussistente;

in via ulteriormente subordinata e nell'eventualità in cui questo giudice dovesse ravvisore la responsabilità della convenuta amministrazione per l'incidente de quo, ridurre l'importo richiesto scorporando dai preventivi l'I.V.A. perché non dovuta e comunque ridurre l'entità della somma richiesta in considerazione dello stato di usura del veicolo e della sua data di immatricolazione".

Vinte le spese".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato sotto la data del 05.05.2011 per l'udienza fissata al 16.09.2011, Giovanni Vesco, rappresentato e difeso come in atti, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, assumendo che il giorno 28.02 2011, alle ore 19:30, mentre percorreva a bordo della propria autovettuta Renault Laguna, targata BY330WN, la Via Gammara in territorio di Alcamo, rovinava all'interno di una profonda buca presente sul manto stradale, non segnalata, ne visibile in tagione della scarsa illuminazione, finendo la marcia a ridosso di un marciapiede.

In conseguenza dell'evento lesivo, il veicolo attoreo riportava danni stimati in € 2,500,00.

Diffidata l'amministrazione convenuta a risarcire il nocumento subito, l'attore lamentava l'omessa liquidazione dei pregiudizi accertati, incorrendo all'autorità giudiziaria, sul presupposto di una responsabilità dell'ente proprietario della strada exart. 2051 e/o 2043 cod. civ.

Costituitosi alla data del 16 09 2011, l'ente convenuto ha contestato la pretesa risarcitoria spiegata dall'attore, rilevando sin via preliminare – la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, assumendo l'omessa, puntuale indicazione dei luoghi di accadimento dell'evento lesivo, circostanza – questa – ostativa al pieno esercizio del diritto di difesa, dolendosi – altresi – della condotta scarsamente collaborativa tenuta dall'attore nella fase di stragiudiziale.

Nel merito, escludeva la riconducibilità della fattispecie all'invocato disposto di cui all'art. 2051 c.c., argomentando in ordine all'estensione del demanio ed alla fruizione da parte della generalità dei cittadini, elementi – questi – ostativi all'esercizio del controllo e della vigilanza nei quali si radica la ratio della responsabilità custodiale.

Con riferimento al profilo di responsabilità aquiliana, ha escluso che la presenza della buca sulla carreggiata integrasse gli estremi dell'insidia, richiamando — in ultimo - il disposto di cui all'art. 1227 c.c. ed argomentando in ordine alla responsabilità esclusiva del danneggiato nella verificazione dell'evento, invocando — gradatamente — un concorso di colpa del predetto ai sensi del primo comma del citato articolo.

In ultimo, ha contestato la misura della pretesa risarcitoria azionata, assumendola eccessiva, escludendo il riconoscimento dell'I.V.A.

Concesso termine ex artt. 163, n. 4 e 164, comma 5, c.p.c. per l'integrazione della domanda, assunte le prove orali, sulle conclusioni rassegnate - come trascritte in epigrafe — la causa è stata trattenuta a sentenza.

Occorre – dapprima - soffermarsi sui diversi istituti sottesi alle pretese risarcitorie azionate dall'attore, istituti dei quali la giurisprudenza di merito e di legittimità si è più volte ed anche di recente occupata.

Ed invero, è noto che la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., trova fondamento nella sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, mentre la generale ipotesi di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., richiede un comportamento illecito, doloso o colposo, ed un danno ingiusto ad esso collegato dal nesso di causalità.

In particolate, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità del mero rapporto causale tra la rei e l'evento.

Secondo lo schema giuridico del richiamato art. 2051 cod. civ. grava – dunque - sul danneggiato l'onere di provare il predetto nesso eziologico, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ricettre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla ricetta zione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la ricotta del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua si custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di maravedibilità e di assoluta eccezionalità, rinvenibile anche nel fatto del

Ciò posto, deve nlevatsi che secondo un ormat costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, e ciò ogni qual volta sul predetto bene, per le sue caratteristiche, non sia da escludere la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. Sotto questo profilo, l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, costituiscono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della P.A., dovendo dette circostanze – proprio perché sintomatiche – andare soggette al vaglio giudiziale.

E' rimessa – pertanto - al giudice di merito la valutazione in concreto circa l'eventuale intervento di comportamenti estemporanei di terzi e l'impossibilità di un controllo sul bene, involgendo – in ultima analisi – un giudizio sull'effettivo potere di vigilanza sulla res in ordine all'insorgenza di rischi di pregiudizio per la collettività.

Ed inoltre, seguendo l'orientamento dei giudici di legittimità, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., per l'impossibilità in concreto dell'effetuva custodia del bene demaniale,

l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cod. civ., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

In ultimo, assume rilevo in entrambe le ipotesi di responsabilità considerate, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale, essendo questi tenuto ad agire con prudenza, ponendo in essere ogni atto utile ad avvedersi della situazione di pericolo al fine di evitare il danno. L'utilizzo – pertanto - del bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, esclude la responsabilità della P.A., laddove tale comportamento si appalesi idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.

Con specifico riferimento alle strade aperte al pubblico transito va detto the la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina di cui ति कि 2051 cod. civ. in relazione a quelle situazioni di pericolo connesse শ্রীবিবিদ্যালয়ের ত alle pertinenze della strada, escludendo la responsabilità repre proprietario o gestore con riferimento a quelle situazioni di rigolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non Torcvedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre avere riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto (Cass. civ. 8157/2009; 15720/2011).

Nella fattispecie in esame deve dirsi risolto positivamente l'onere probatorio incombente sul danneggiato in ordine al fatto storico oggetto di lite ed al nesso exiologico tra la res soggetta alla custodia e l'evento lesivo, e ciò a tenore della deposizione resa dal testimone Fabio Cammisa, il quale – descrivendo in maniera puntuale i luoghi del sinistro e la dinamica dell'evento - ha confermato la presenza di una buca sul manto stradale, all'interno della quale rovinava con la mota anteriore sinistra il veicolo attoreo, finendo la sua marcia alcuni metri più aventi-

Parimenti, ha avallato la prospettata mancanza di segnalazione dell'insidia, la carenza di illuminazione, aggiungendo delle condizioni metercologiche avverse al momento del verificarsi dell'accadimento dannoso

Pacificamente accertata è la proprietà e la gestione del tratto stradale all'ente convenuto, mentre l'acclarata importanza della sede viaria, prossima al centro cittadino e soggetta ad intenso traffico veicolare, consente di affermare che l'amministrazione era tenuta e ben poteva esercitare – in concreto – un potere di controllo sul bene, al fine di prevenire e scongiurate l'insorgenza di rischi di pregiudizio per gli utenti, adottando ogni iniziativa utile per l'eliminazione del pericolo, se solo avesse agito con l'ordinaria diligenza.

Ricorrendo – dunque – gli estrenu per l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., l'amministrazione convenuta, per liberarsi dalla sua responsabilità, cra tenuta a provare il caso fortuito.

Sotto questo profilo nulla è stato dedotto, né - a fortiori - provato dal Comune di Alcamo.

Ben può affermatsi – pertanto – la responsabilità del predetto ente per i danni lamentati dall'attore.

Ciò posto, deve passarsi all'esame della condotta tenuta dal danneggiato per verificare se ed in quale misura abbia arrecato un apporto causale concorrente alla verificazione dell'evento dannoso.

In particolare, deve procedersi alla valutazione della prudenza assunta al finè di avvedersi della situazione di pericolo ed evitare – così - il danno.

E difatti, è noto che se il comportamento omissivo o commissivo colposo del danneggiato assume un rilevo concorsuale nella produzione zideli danno, parimenti lo stesso, qualora sia da solo sufficiente a ileterminare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti: l'interruzione del nesso di causalità, astrattamente, può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio in caso di uso del tutto improprio del bene demaniale o al di fuori delle regole prescritte, così da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il comportamento dell'autore dell'illecito (ex multis Cass. n. 9546 del 2010).

La diligenza del comportamento dell'utente della strada demaniale deve essere valutata -- pertanto - in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio di regolarità causale (o causalità adeguata) ai fini del nesso causale, escludendo o configurando un apporto concorrente (Cass. n. 4039 del 2013).

A tale riguardo, occorre rilevare che le ritrazioni fotografiche in atti evidenziano un la presenza di uno squarcio (oggetto di successivo tattoppo) nella parte centrale della carreggiata, in un tratto stradale in condizioni da manutenzione non ottimali, senza – tottavia - che si

rivengano ulteriori dissesti o buche idonei a configurare un incauto affidamento del conducente in ordine alla regolare percorribilità della sede viaria

Aggiungasi che la mancanza di segnalazione del pericolo, la contenuta velocita di percorrenza tenuta dall'attore, l'ora tarda, la mancanza di illuminazione pubblica e la presenza di condizioni metereologiche avverse, spingono univocamente per la conclusione che l'insidia non fosse avvistabile, con la conseguenza che doveva ritenersi imbita al conducente la possibilità di approntare per tempo una manovra di emergenza atta ad ovviare al pericolo.

Passando al quantum delle pretese risarcitorie, i danni lamentati da Giovanni Vesco consistono nella spesa necessaria per la riparazione del veicolo di sua proprietà, indicata in complessivi € 774,94, sulla base del preventivo di spesa redatto dalla ditta "Autofficina Vincenzo Di Cristina", con sede in Alcamo nel Piano S. Maria al n. 26.

Tale importo, tenuto conto delle risultanze istruttorie e ricorrendo ai criteri di ordinaria esperienza, ben può ritenetsi congruo. Al riguardo la Suprema Corte ha sibadito che nella liquidazione di danni relativi ai veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito, fatture e preventivi di spesa, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sull'entità del danno (Cass. civ. n.5565/91).

Con riferimento alle consure sollevate dall'amministrazione convenuta in ordine al riconoscimento dell'I.V.A., è sufficiente operare un richiamo al consolidato orientamento della Suprema Core, secondo il quale poiché il pisarcimento del danno pattimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la ripatazione non è ancora avvenuta - a meno che il danneggiato, pet l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente ex art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ex multis: Sentenza n. 10023 del 1997; Sentenza n. 168827 del 2010; Sentenza n. 14535 del 2013).

Conclusivamente, il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, deve andare condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 874,72, già attualizzata e maggiorata degli interessi compensativi alla data della liquidazione, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, il sonsibile ridimensionamento della protesa risarcitoria operato dall'attore all'esito del giudizio, legittima la compensazione delle stesse in misura pari ad 1/2, di talché, liquidate per l'intero in € 615,00, di cui € 510,00 per compensi professionali (€ 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 110,00 per la fase istruttoria ed € 200,00 per la fase decisona) ed € 105,00 per spese vive, vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta, in persona del Sindaco in carica, in misura pari alla restante



metà e - dunque - per complessivi € 307,50, di cui € 255,00 per compensi professionali ed € 52,50 per spese vive, oltre maggiorazione per spese forfettarie (15%) C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%), distraendole in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

accertata la responsabilità esclusiva del Comune di Alcamo nella verificazione del sinistro stradale verificatosi il 28 02.2011 nel quale è rimasta coinvolta l'autovettura Renault Laguna targata BY330WN di proprietà dell'attore e dallo stesso condotta;

condanna il Comune di Alcamo, in persona del sindaco in carica, al pagamento in favore dell'attore della somma già attualizzata e maggiorata di interessi compensativi alla data della liquidazione di € 874,72, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddiafo;

liquida le spese di lite in complessivi € € 615,00, di cui € 510,00 per compensi professionali ed € 105,00 per spese vive e – compensate per la metà – pone a carico del Comune di Alcamo, in persona del sindaco in carica, la restante parte pari ad € 307,50, di cui € 255,00 per compensi professionali ed € 52,50 per spese vive, oltre maggiorazione per spese forfettarie (15%) C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Alcamo il 28.07.2014.

Il Giudice di Pace (Dott. Paolo Tetoriere)

DE TONIO

-62 m 0210 3 1 1 1 1 2 2014

1300. 1 4/1/01/20

Ricosei 6 per dictai di copie Alcamo, II 12 SET 2011 Il Directoro ampliajetrativo Denni di Jacanicol	E copla fotostatica conforme all'originale composta dan
do hlost le d proxonia tr a tota nhuh	TO A total glustical glustican che ne stora e considere de co
	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO Copia conforme all'orginele Alcamo, 12 SET 2014 Il Ciretta Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla A

MO

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come i	n atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace di
Alcamo ho notificato con	Dia del presente atto al Sig. Comune de Acamo
- in persona	del ruo Lindaco f.V.
, ————·	
nel suindicato suo domicii	lio, ivi consegnandola a mani Me u.J.
1) Ores	(a 4.4.
10900 1500	Nella qualità d'impiegato, M addetto alla ricezione
	degli atti tale qualificatosi.
	Alcamo, li.
Alcamo li	
	Il Messo del Giudice di Pace di
	Alcamo
	(Sicolo Giacalone)





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N. 818/2011

Processo verbale della prima udienza di trattazione della causa
tra
VESCO GIOVANNI
е
COMUNE DI ALCAMO
OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di
risarcimento danno.
L'anno 2011 (duemilaundici) addì 19 (diciannove) del mese di Settembre
nell'ufficio suddetto, davanti al Dott. CALVARUSO VINCENZA è
comparso la detisse Anne lise Asero in
Destit 2 ione will our Porce, firste delige
per l'actions e l'aux Emza Alba Millate des
il Coace have comme at the
exactigation composition a contrations
copule pelle pe all imite
CA CHOILE CEPCSILE CON & 466 VICE
and the first for the first
nocompaire 4 contraction and acceptance
n compose 4. continuione elisperie
a promo information in france in during
el inine pu Comminione su tust e
'our hillier in included in circ suiced et ic
'cer hillier in wie pull minest legen in C.

Mullite well and our color in pla mine ofe Dopenziones tel frei. come 2: chiail. dillion 165 cp & mos 4, 0 se coppose ellion minimus delle vive tion beapafale pertis men 21 20000 and inche with all luga toll imminiona offer mett. in hucion indication ever one perelle men prices il susi Fac , denni repositi el anavio unishe to day, is to top of popular Consissa le superiori cerezioni sonte ele il lungo del simistro è indicato in otio che octotiono e mello cena occi mena in more a chiede l'ammissions de Tutti i mottidi place indicati in cirezional in Juber dine um limuis pla promien acuniertere la composa de cosistatione 46606 1200 1'ed: 164, co 4) +5) fine of l'altere el Forme ol p. 30 per usegrene le dolloude un orden elle specifice pour self Le ente ubicomen olle lucys all suns 1 seus of monte _ lell' cero veltre ; e forme l'ustre de tette per all 78/4/2014 on 9, 30.

All' volume del 12 Horno 2012 somo presenti la dou. sa Amma hise how in scottiluzione dell' our Oboldo Ruscho, Questa delle go che de proita, per lottore e a our Enzo Mileso per il convenito Comune di Aleano in sustituzione dell'our & Histrita L'ouv. helaira rilicus de della memoria in regioni a superità a men si alimer con certatte il lucyo stel siminito a pirtanto efuede de l'écoto l'airo vonge uchionero melle. La siciosa \$000 pricios ohe il ormio 120 ebbe a vou gransi di proprie l'esercizio commerciale Hirriana Legueri (oza Brodol) mentre l'ovore percerreve la S. P. 55 con direpioned musica Portinico. Aleono e cheste L'ammissione di Tuiti i mett, etc prive inclicati imaticali citatione. L'our Rilotto elicale in rimo, o es oti 320 commo IV epe, rell'ipcioni in en non Membre de discreta la rullita del ciro de const. and 5, 6 Gat

Enseme souvere le mille

remove be come of the som the confic

CLL Come with 33 [and on the of the

5 M.

All'adrense det is Aprile il it is some Quispping prime to a an section was now well and blokets hundle, grante de la de depende, per l'aince a LOW EARL MIBITE MARIET LANGE COME Million. J. Mintaire per il en gran. t. Komune St. Aller Le le come xx. a a poste a process same to kellonetto be that one parelle memore mil prince & Mel weble de odeune 281.1361. Charles The Common of enhanter Cont in Via Cammana eco Pinanavara delita ales 32 ve mes and 37 77 100 miles solising and it is the xx aromen which it qued. - view or some it prising exteremination lite is used somewhore all se e delle mon Fred What a it mete, who e mes recold malle many Terricemente of strate e contrance surfrequere accausance Continued to the continued of the second

annuté le never béluiceile

tou ho would prime super. and other

tour hos would make the character when the contract of th

Ell'udiente del 11.6.2012 sono presenti la dottissa Emanuela Scuto, in sonitutione dell'AW. Rober, pu parte attrier e l'AW. En ea Milota, in sositutione dell'AW. Mistatle, pu il combenno Comme di Alcamo. La dottissa Santo deportre intimazione teste regolaremente notificata e, sia sie la purensa del sia Cammisa Fabrio, chiede dossi luogo alle pare. I'AW. Milota inoltre, deportre intimazione teste regolaremente notificata al Geom. Luogo alle pare. L'AW. Milota inoltre, deportre intimazione teste regolaremente notificata al Geom. Luig: Celmone e chiede anche essa darni luogo alle pare.

La li reste Commise il quale da lettura des.

Caro e mi chiamo Cours De nato a Acour

OL U.TS e residence: Lecous palavia Dou S. Si enduce, 2

De Sous cupies dell'attent ed us helpiers vuenere a lui le pier all sums que man la riponers deun'alla une persone In confre le dese me il sur no mon à avenue sulla ve terre rello reorièment velou ollla TTUIS ele comodice veso 8 le ole and so really rellands , la smelle selle struture del negen Bridon -. per ferrandrer le conduceren orivire Revelat lague e ceme of uni centre buce, strenolone rusceralo e- fermen' pri aventi, m' pueve plu sespone le mare cer st, a come olable present de cere grome buce ril ments stredele, mer her i vero ce pei il reicalo attorio

warned course un leience puole, free see enti su leigh, ferneerober cuce 50-00 ms pri event, sole ette cer ulesti le un olisque. In L'allen proceden ad me veloure distançabloce, me pour i'aura e bone he avers it oleuno, en sieno poi fermato e como con le Du se strade un greet lux mais ene 'illume e c'he pecavendelire spere provisions i re Gues from his in elem wools Dr. L'euro ne incolante offererero vieno rusciti a loruere a conse accer se en un po Trabellante. so the per l'other he person l'aux del mecerno per le niparefralen --LyCosi Vaho A person plants & an Marie, in whit stake 630 depositione ciex feste , seconde un f'endate for Cit & course of dontable beneficial suise SS 113 Et reile sine kreenen jer inkegeren de Olfase The presentate point porte outsite. Le CONTRAL Où Deside melique pesse de suit Occupentia, reservancio- chi maton il bre exper currens. est entir leite ofititues expele. a spore. TR GOP

the city of present some continued of the continue of the second white problem of the city of the city

L. c.J.

E' copia che si mencie cer uso studio
dell'acuta ul'gerica a comesta dell'Avv

Alcamo, n. 2 2 GIU 2012
L'Operatore Giudiziario
Alcamo, n. 2 2 GIU 2012



<u>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI</u> <u>ALCAMO</u>

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 24 giugno 2013 sono presenti:

l'avv. E Scuto, in sostituzione dell'avv. U. Ruvolo, per parte attrice, nonché l'avv. S.M. Calvaruso, in sostituzione dell'avv. Mistretta per il Comune di Alcamo.

L'avv. Scuto chiede un rinvio per la prosecuzione della prova.

Il Giudice di Pace

dato atto, rinvia la causa per la prosecuzione della prova all'udienza del 25 novembre 2013, ore 11:00.

ll G, d P. (Dott, Paolo Tesoriere,

Car Sector in a region.

263 W

GILOUS BYFACE (Dr. Paolo Tesorlore)

HOR got exper & S 31 co. Long on proposition.

Class & June 1, he positioned and as in the Bright.

put place account a market l'avec on the booksame.

The server pour le anne de proposition all comme.

L'air horizon a deoret derivation de market en market and a market a market and a market and a market a

The Evaluate sold in the color of the sold of the color o

e détendant est desper par l'appropries de la constant de la const

ACE (A) (ASONETE)

El copia che si filascia per uso studio contrara regionzara regionata dell'Avv

<u>n 9 LUG. 2014</u>

il Carcelliere Mana Solia Bamoine n O I He a

- n 9 LUG-- 2014

y Cangelliere

JHE DI ALC 2 6 GEN 2015

Studio Legale Avv. Ubaldo Ruvolo Via Malaspina 27 90138 Palermopoi n

CITTA DI ALCAMA PORTA IN ARRIZE 6 GEN. 2015 Ju solloschma sig

PROXICRA ALLE LEFT

2015. Segretatio General RVER DAYRE2G27 (4) 91011 Alcamo

ATTO DI PRECETTO EX ART. 480 epe

Il sig Vesco Giovanni, elettite domito in Alcamo nel viale Italia 68 presso lo studio dell'Avy. Ubaldo Ruvolo che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto;

PREMESSO

- Che con sentenza n. 171/2014 pubblicata in data 28 luglio 2014, rilasciata in forma esecutiva in data 12.09.2014, il Giudice di Pace di Alcamo, Dr. Tesoriere definitivamente pronunciandosi nella causa iscritta al numero di Ruolo Generale 818/2011 e promossa da Vesco-Giovanni, ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento in favore di Vesco Giovanni della somma di € 874.72 oltre interessi dalla decisione al soddisfo, oltre alla somma di E 307.50 per compensi professionali e spese vive oltre maggiorazione per spese forfetarie (15%) C.P.A. (4%) ed iva (22%).
- Che, incredibilmente, sebbene notificata con formula esecutiva la sentenza in data 18,09,2014, il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore non ha adempiuto al pagamento di quanto portato in sentenza.

Tanto premesso il sig. Vesco

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato in Alcamo presso il Palazzo di città nella Piazza Ciullo, di pagare nel termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto la complessiva

desteba RUM חשיבן לוקקה experesanture e diferidere in ogni tisse e gradu del presente gillurzio con ogni th offers? signs big a legge compresa quella di impiigiiáre SOHOSCHIVETE precetto DIDMINUTED STATE ESECUZIONE incassare c alasciare. quictanaa Iransigere conciliate anche as sonss dell'art 185 e.p.c., nonché rinunciare वर्ष करवलाबार एक्सलवाब बच्ची ह्या। तदा ध्रेमाथा हा sostitune ejsääste donucili поплиме procuratori, chiamare terzi Tanra proporte domande riconvenzionali chiedere ed accettare rendreumn Autorizzn il medesimo al trattamento dei miei dati personali anche sensibili ai sensi del Cixtice Privacy tuccessive modifiche Dichiaro di essele stato infomiato della possibil. a as valermi procediments. d١ ന്നുവായില് disaplinate dal D Les 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui a<u>e</u>li ant 17 e 20 det decreto medesimo monche der C241 à4i Lespenmenta GC procedurienta mediazione e combinione di procedibilità والواب domanda grudizrafe ner tempi e nei modi di legge Eleggo domicilio presso il suo viudio sito ai Alcamo, viule italia 68

USISCO FIO C IOUAUNI

somma di €158233 così specificata: Sorte capitale liquidata in ventenza € 874,72; Interessi dalla data della sentenza € 107,04; spese borsuali ed onorari € 433.67.

Specifica Precetto spese richiesta e ritiro sentenza € 12,90, per l'atto di precetto € 150.00; spese borsuali di notifica € 4,85.

É ciò oltre le spese di notifica indicate a margine e tutte le eventuali successive. Con avvertimento espresso che in caso di manento adempimento nel termine di giorni dieci dalla notifica come sopra indicato si procederà ad esecuzione forzata mediante pignoramento, anche presso terzi.

Alcamo, 22 01,2015

Av Chalde Rusolo III hul

Relata di notifica; Ad istanza del sig. Vesco Giovanni, elettivamente domiciliato come in atti, lo Sottoscritto Aiut UNEP presso il Giudice di Pace di Alcamo ho notificato quest'atto al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, dom to per la carica presso il Palazzo di città sito in

Alcamo nella Piazza Ciullo, consegnandone copia a mani di

10 Jose Golanne

An in the List in the part of the state of the second

diagrams are on the

Alcania 1 26/01/2015

First 11 1 125 41 1

CITTÀ DI ALCAMO

Q8TA IN ARRIVO

2015 Segretario Generale

Studio Legale

Avv. Ubaldo Ruvolo Via Malaspina 27 NE DI

90141 Palermo

Viale Italia68

2 3 610 2015

ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE EX ART. 480 cpc

Il sig. Vesco Giovanni, nato ad Alcamo il 25.6.1969, cf: VSCGNN69H25A176U, elett.te dom.to in Alcamo nel Viale Italia 68 presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Ruvolo che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto;

PREMESSO

Che con sentenza n. 171/2014 pubblicata in data 28 Luglio 2014, rilasciata in forma esecutiva in data 12.9.2014, il Giudice di Pace di Alcamo, Dr. P. Tesoriere, definitivamente pronunciandosi nella causa iscritta al numero di Ruolo Generale 818 del 2011 e promossa da Vesco Giovanni contro il Comune di Alcamo, ha condannato il Comune di Alcamo al pagamento in favore dell'attore della somma di \in 874,72 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo, oltre alla somma di \in 307,50 per compensi professionali e spese vive oltre maggiorazione per spese forfettarie (15%) cpa (4%) ed iva (22%).

- Che il titolo esecutivo veniva notificato în data 18.9.2014,
- Che la sentenza in questione non veniva impugnata nei termini di legge dal Comune di Alcamo, passando così in giudicato
- Che, incredibilmente, sebbene notificato in data 26.1.2015 un primo atto di precetto il Comune di Alcamo, nonostante numerose assicurazioni verbali sul pagamento dei quanto dovuto, non ha adempiuto al pagamento di quanto portato in sentenza,

Tanto premesso il sig. Vesco Giovanni

INTIMA E FA PRECETTO

PROCERA ALLE LITI

GISVANNI VERC Lihaldu delego I AV CF Ruvolo RV1.BLD69R12G273A) RSSISTEDM iappresentare e difendere in ogni tasc e grado del presente giudizio con ogni e più arripia faccilla di legge compresa quella di SOLLUSCHIVETE anibn Suetc PLOUNUARCE precently. INCASSAIC D CSCC WHO TIC UNICEAUSA Hasciare conditiare transigere anche ai sensi dell'art 185 ope nunche rinunciare ed accettare renuncia aghi attı del gipdizio. Tası FICKECIC द्धारतियादि. numinase ฮบดาเลาไป procuratori, chiamare terzi PROPORE CRUSA. domande neomenzionali. accellarc chiedere ed rendicional Autonizo il medesimo al trattamento dei miei dati persunali anche sensibili ai sensi del Privacy (Micc suzcessive modifiche Dicharo di essere stato informato della possibilita avvalemn procedimento disciplinato wequarious dal D l.ga 28/2010 c delle agevolazioni fiscali di cui agii arti 17 c 20 del decicio medesamo, nunche cu1 ادلان d**c**ı de1 Lesperimento ďΙ procedmiento mediazione è condizione procedibilità ocila domanda gudiziale nei tempi e nei modi di legge Eleggo domicilio presso il suo studio silo in Alcamo viale Italia, 68

FTO GLOVANING

VERY EN AUTE FICK

Terrore





Al Comune di Alcamo, in persona del Legale rapp te pro tempore, dom to per la carica presso il Palazzo di Città, di pagare nel termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto la complessiva somma di €. 1822,59/ così specificata: Sorte capitale liquidata in sentenza € 874,72; Interessi dalla decisione € 157,33; spese borsuali ed onorari forensi iva e cap incluse € 433,67, specifica e spese precetto notificato 26.1.2015 € 167,75.

Specifica Precetto: Accesso uffici giudiziari € 12,06 richiesta copia esecutiva € 12,06; per l'atto di precetto € 150,00; spese borsuali di notifica € 15,00.

E ciò oltre le spese di notifica indicate a margine e tutte le eventuali successive. Con avvertimento espresso che in caso di mancato adempimento nel termine di giorni dieci dalla notifica come sopra indicato si procederà ad esecuzione forzata mediante pignoramento, anche presso terzi.

Alcamo 16 Giugno 2015

Avv. Ubaldo Ruvolo IIIII Fluido
Relata di notifica: Ad istanza del sig. Giovanni Vesco, elettivamente domiciliato come in atti, lo Sottoscritto Aiut. UNEP presso il Giudice di Pace di di Alcamo, ho notificato quest'atto al Comune di Alcamo, in persona del legale rapp.te pro tempore, dom to per la carica presso il Palazzo di Città in Alcamo nella Piazza Cielo D'Alcamo, consegnandone copia a mani di

felle year Clare Tills

riclia qualità d'implegate, ivi addette alla ricezione

degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li 22/06/2015

icold Gracaloue

<u>STUDIO LEGALE</u> AVV، UBALDO RUVOLO

PROCURA ALLE LITI

lu sonoscono sig

SET. 22015 PAVE Ubaldo रिधारकोत RVLBLD69R12G273A) <u>8d</u> estistermi.

Segretario Generale e difendere in ogni lase e grado del presente giudizio con ogni c∟può ampia facoltà de legge compress quella di

impugnare, solloscrivere precetto. DIDOUGNATE esecuzione uncassare e ritasciare quietanza. transigere conciliare anche ai sensi dell'art. 185 c p.c., nonché rinunciare ed accellate rinuncia agliatti del giudizio, farsi sustituire, eleggere

domicili. nominare procuratori, chiamare terza

causa, I proporré domande riconymzionali. chiedere **c**4 acceltare rendiconti (i assimble

medesimo al trattamento dei miei dati personali anche sensibili ai sensi del Privacy

Codice successive modifiche Dichiaro di essere stato informato della possibilità

AVV BICHIII procedimento mediazione disciplinato

dal D Lgs 28/2010 c delle agevolazioni fiscali di cui agli a/11. 17 c 20 del

decreto medesimo, rumehé dci (85) cui l'esperimenta del ргоссейтелно

mediazione è condizione procedibilità della domanda gudiziale nei

tempi e nei modi di legge Eleggo domicitio presso il , suo studio sito in Alcamo, viole Italia, 68

t to UESCO GIG VANNI

COMUNE DIALO 2 1 SEI 2015 ROBELERA

Via Malaspina, 27 90143 Palermo

Tel-Fax 091326775 Prot. n 4115

Viale Italia, 68 91011 Alcamo

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPAN

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

If sig VESCO GIOVANNI, nato ad Alcamo il 25.06 1969 ed ivi residente nel Corso Generale dei Medici n. 48 cf. VSC GNN 69H25 A176U elettivamente domicihato in Alcamo nel vidio Italia n. 68 presso e nello studio dell'Avv. Ubaldo Ruvolo, (cf. RVI, BLD 69R12 G273 V. P.IVA, 04841170824) the lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto ed, moltre, ai sensi e per gli effetti deil art 170, comma 4, e.p.e., il sottoseritto procuratore dichiara di voter ricevere le comunicazioni previste nella predetta norma al seguente numero di fax 091/326775 all'indirizzo e-mail ed alla seguente pec. Olotto

PREMESSO

- l'istante è creduore nei confronti del Comune di Alcamo per la somma di 6 1.308.39, di cui € 874.72 quale sorte capitale liquidata nella sentenza n. 171/2014 emessa dal Gradice di Pace di Alcamo, dott Paolo l'esoriere, a seguito del giudizio secante RCr n. 818 2011 ed t. 435 67 per spese borsuali ed onorari forensi Iva e Cap
- the con and di precento in rinnovazione ex art. 480 e p.e. notificato il 22.06.2015 ha imimato ai Coniune de Acamie, a persona del legale

rappresentante pro tempore, di pagare, nel termine di giorni 10 (dieci), la somma di € 1.308,39 come sopra specificata e ciò oltre interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze e gli onorari successivi di procedura occorrendi fino al saldo per un totale di € 1.822,59;

- che a tutt'oggi, nonostante i ripetuti solleciti e la notifica del precetto, il debitore non ha ancora provveduto al pagamento del dovuto ed è intenzione dell'istante procedere al recupero del proprio credito;
- che il debitore risulta essere intestatario di un conto corrente bancario presso la Unicredit S.P.A, sita in Alcamo nella Piazza Ciullo n.10 presso cui è allocata l'agenzia n. AG23311;
- che è intenzione del creditore procedere al pignoramento di tutte le somme a qualunque titolo trattenute o dovute dal terzo nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del proprio credito di € 1.308,39, aumentato della metà, oltre al costo della notifica del precetto € 167,75, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze e gli onorari successivi di procedura occorrendi fino al saldo per un totale di € 2.100,00.

Tutto ciò premesso

CITA

La Unicredit S.P.A. P.iva 00348170101, in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Milano, nella piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A

A COMPARIRE

Innanzi il Tribunale di Trapani, all'udienza che sarà tenuta il 11 gennaio 2016, ore 9.00 e seguenti, nei locali di Sue ordinarie sedute, con invito a costituirsi almeno 20

giorni prima, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà la decadenza dei diritti di difesa di cui all'art. 167 e 38 c.p.c., e che, in difetto si procederà in Loro contumacia come per legge;

INVITA

La Unicredit S.P.A. P.iva 00348170101, în persona del suo legale rappresentante pro tempore a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo pec presso il di lui domicilio eletto all'indirizzo del difensore costituito come sopra indicato;

AVVERTE

La Unicredit S.P.A. P.iva 00348170101, in persona del suo legale rappresentante pro tempore che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere da lui resa comparendo in apposita udienza e qualora non dovesse comparire alla sissando udienza o, sebbene comparso, non dovesse rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ex art. 543, comma 4, c.p.c.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Si dà atto che il valore del presente procedimento è di € 2.100,00.

Alcamo, 22.07.2015

Avv/libaklo Ruvolo

VERABLE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Vesco Giovanni, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato. io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unep presso il Tribunale di Trapani, visto il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 171/2014 emessa dal Giudice di Pacc di Alcamo, visto l'atto di precetto notificato il 22.06.2015 con il quale si intimava la somma complessiva di € 1.822,59

HO PIGNORATO

Tutte le somme dovute dal Comune di Alcamo al sig. Vesco Giovanni per il titolo sopra specificato o per qualsiasi altro titolo, con le limitazioni di legge, fino alla concorrenza della somma precettata di € 2.100,00 aumentata della metà, ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c. comprensiva dell'importo del credito per cui si procede oltre agli interessi legali maturati e maturandi, al costo della notifica, alle spese del presente procedimento e agli accessori, sino al saldo effettivo e/o salva diversa liquidazione stabilità dal Giudice, al contempo

HO INTIMATO A

La Unicredit S.P.A. P.iva 00348170101, in persona del suo legale rappresentante pro tempore di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice sotto comminatoria delle sanzioni di legge, avvisandolo che, dal giorno della notifica del presente atto, è soggetto relativamente alle cose ed alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà agli obblighi che la legge impone al custode; al contempo

HO INGIUNTO A

WANTED STATES

Là Unicredit S.P.A. P.iva 00348170101, in persona del suo legale rappresentante pro tempore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i benì assoggettati ed i frutti di essi; al contempo

HO INVITATO

La Unicredit S.P.A. P.iva 00348170101, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la prescritta dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la sede dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice del tribunale di Trapani; al contempo

HO AVVERTITO

Il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di escenzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, sempre che, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552 e 569 c.p.c. la relativa istanza sia da lui depositata in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.

10 UFFICIALE GIUDIZIARIO

. ..<u>,</u>

In pari tempo, a richiesta dell'avv. Uhaldo Ruvolo, quale procuratore e difensore del sig. Vesco Giovanni, ho notificato il presente atto, mediante consegna di due distinte copie conformi dello stesso, come segue:

rappresentate pro tempore elettivamente domiciliato în Alcamo presso il Palazzo di città sito nella Piazza Ciullo

Able Sq. ca.~

FUNZIONEMENTO

DET

DET

al terzo pignorato Unicredit S.P.A. P.iva 00348170101, in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Milano, nella piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A; alla filiale della Unicredit S.P.A, sita in Alcamo nella Piazza Ciullo n.10
 presso cui è allocata l'agenzia n. AG23311

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 171/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE VESCO GIOVANNI C/COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 818/11.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresi, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Alcamo li M. 1. 2016

dirigente Servizi Tecnici ELA. Pagrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario:

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 11 29- 1.2016

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria Viano Luppino